

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

dott.	AGOSTINO BASTA	Presidente
dott.	PINO ZINGALE	Consigliere
dott.ssa	ANNA LUISA CARRA	Consigliere
dott.	VALTER DEL ROSARIO	Consigliere- relatore
dott.ssa	LICIA CENTRO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 179/A/2015

nei giudizi d'appello in materia di responsabilità amministrativa, riuniti ai sensi dell'art. 335 del c.p.c., iscritti nel registro di segreteria ai nn.:

5136, promosso da Gentile Luigi (c.f. GNTLGU59S11H159A), nato a Raffadali (AG) l'11.11.1959, difeso dall'avv. Girolamo Rubino (con domicilio eletto presso il suo studio legale, in via Oberdan, n.5, Palermo),

5139, promosso da Incardona Carmelo (c.f. NCRML64A08H163Q), nato a Ragusa l'8.1.1964, difeso dagli avvocati Giuseppe Cozzo e Pietro Luigi Matta (con domicilio eletto presso lo studio legale dell'avv. Cozzo, in via Villa Heloise, n.21, Palermo),

5140, promosso da Di Bartolo Maria Carmela (c.f. DBRMCR59P65F830S), nata a Mussomeli (CL) il 25.9.1959, difesa dall'avv. Maurizio Lino (con domicilio eletto presso il suo studio

legale, in via Libertà, n.171, Palermo),

5146, promosso da Monterosso Giuseppa Patrizia (c.f. MNTGPP67H52G273N), nata a Palermo il 12.6.1967, difesa dagli avvocati Giovanni Immordino e Claudio Alongi (con domicilio eletto presso lo studio legale dell'avv. Immordino, in via Libertà, n.171, Palermo),

5152, promosso da Russo Alessandra (c.f. RSSLSN58P52G273D), nata a Palermo il 12.9.1958, difesa dagli avvocati Giuseppe Mazzarella e Alessandro Maggio (con domicilio eletto presso il loro studio legale, in via Caltanissetta, n.1, Palermo),

5154, promosso da Di Francesca Salvatore (c.f. DFRSVT64R19C421Z), nato a Cefalù (PA) il 19.10.1964, difeso dall'avv. Massimiliano Mangano (con domicilio eletto presso il suo studio legale, in via N. Morello, n.40 Palermo),

5158, promosso da Lombardo Raffaele (c.f. LMBRFL50R29C351L), nato a Catania il 29.10.1950, difeso dagli avvocati Gaetano Armao e Tiziana Milana (con domicilio eletto presso il loro studio legale, in via Noto, n.12, Palermo),

5168, promosso da Emanuele Antonino (c.f. MNLNNN52T09B666M), nato a Capo d'Orlando (ME) il 9.12.1952, difeso dall'avv. Anna Mannone (con domicilio eletto presso il suo studio legale, in via Alessi, n.22, Palermo),

5173, promosso da Formica Santi (c.f. FRMSNT52S27I084V), nato a San Pier Niceto (ME) il 27.11.1952, difeso dall'avv. Marcello Scurria (con domicilio eletto presso lo studio legale dell'avv. Manuela

Billante, in piazzale del Fante, n.22, Palermo),

tutti avverso la Procura Generale e la Procura regionale della Corte dei Conti per la Sicilia;

5174, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei Conti per la Sicilia avverso Esposito Loredana (c.f. SPSLDN54P41G273P), nata a Palermo l'1.9.1954, difesa dall'avv. Massimiliano Mangano (con domicilio eletto presso il suo studio legale, in via N. Morello, n.40, Palermo), la quale, a sua volta, ha proposto appello incidentale; per la riforma della sentenza n. 401/2014, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in data 14.3.2014;

visti tutti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 24 marzo 2015 il consigliere relatore dott. Valter Del Rosario, il Pubblico Ministero dott.ssa Diana Calaciura e gli avvocati: Girolamo Rubino per Luigi Gentile; Giuseppe Cozzo e Pietro Luigi Matta per Carmelo Incardona; Maurizio Lino per Maria Carmela Di Bartolo; Giovanni Immordino e Claudio Alongi per Giuseppa Patrizia Monterosso; Giuseppe Mazzarella per Alessandra Russo; Gaetano Armao per Raffaele Lombardo; Anna Mannone per Antonino Emanuele; Marcello Scurria per Santi Formica; Massimiliano Mangano per Salvatore Di Francesca e Loredana Esposito.

FATTO

Con la sentenza n.401/2014 la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, accogliendo sostanzialmente le

tesi e le istanze formulate dal Procuratore regionale, ha condannato i seguenti soggetti a pagare alla Regione Siciliana le somme a fianco di ciascuno indicate (da maggiorarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, secondo le modalità specificate nel dispositivo della medesima sentenza):

Formica Santi (ex assessore regionale all'Istruzione ed alla Formazione Professionale): € 378.783,96;

Incardona Carmelo (ex assessore regionale all'Istruzione ed alla Formazione Professionale): € 830.638,60;

Lombardo Raffaele (in qualità di ex assessore "ad interim" all'Istruzione ed alla Formazione Professionale, in carica per un brevissimo periodo nel giugno 2009): € 224.184,67;

Gentile Luigi (ex assessore regionale all'Istruzione ed alla Formazione Professionale): € 224.184,67;

Russo Alessandra (ex dirigente generale del Dipartimento della Formazione Professionale): € 378.783,96;

Monterosso Giuseppa Patrizia (ex dirigente generale del Dipartimento della Formazione Professionale): € 1.279.007,04;

Di Bartolo Maria Carmela (ex dirigente del Servizio Programmazione del Dipartimento della Formazione Professionale): € 473.654,83;

Emanuele Antonino (ex dirigente dapprima presso il Servizio Rendicontazione e poi presso il Servizio Gestione del Dipartimento della Formazione Professionale): € 365.430,84;

Di Francesca Salvatore (funzionario presso il Servizio Programmazione del Dipartimento della Formazione Professionale):

€ 108.223,99.

I predetti soggetti sono stati, altresì, condannati “pro quota” alla rifusione delle spese processuali in favore dello Stato.

La Sezione di primo grado ha, invece, assolto da ogni addebito Esposito Loredana (ex dirigente della Ragioneria Centrale presso l'assessorato all'Istruzione e alla Formazione Professionale).

* * * * *

La complessa vicenda oggetto dell'atto di citazione formulato dalla Procura regionale, su cui s'è pronunciata la sentenza n.401/2014, concerne varie fattispecie di danno erariale, derivanti dall'avvenuta corresponsione, senza valido titolo giuridico ed, anzi, in contrasto con il quadro normativo di riferimento, di ingenti somme di denaro in favore di numerosi Enti di Formazione Professionale, corresponsione che è stata disposta dall'assessorato regionale alla Formazione Professionale ad integrazione dei finanziamenti che erano stati già assegnati dalla Regione Siciliana ai medesimi Enti nell'ambito del Piano Regionale dell'Offerta Formativa per l'anno 2007 (P.R.O.F. 2007).

A tal proposito, la Sezione di primo grado, riassumendo quanto esposto nell'atto di citazione della Procura nonché gli elementi desumibili dalla ponderosa documentazione acquisita al fascicolo processuale, ha riferito quanto segue.

Con l'Avviso Pubblico n.2/06/FP del 9.6.2006, pubblicato nella G.U. della Regione Siciliana del 16.6.2006, venne avviata la procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei finanziamenti inerenti il

P.R.O.F. 2007.

A conclusione di una lunga e complessa istruttoria sulle domande inoltrate dai vari Enti interessati (nelle quali i medesimi avevano illustrato i progetti formativi che intendevano realizzare, indicando analiticamente anche le risorse finanziarie a loro avviso occorrenti), con decreto n.852 del 3.4.2007 Santi Formica, assessore regionale alla Formazione Professionale, approvò, nell'esercizio delle competenze attribuitegli dalla L. 6.3.1976, n.24, il P.R.O.F. 2007 e la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, in cui venivano specificate le somme spettanti a ciascun Ente di Formazione.

In attuazione del predetto decreto assessoriale, la dott.ssa Alessandra Russo (dirigente generale del Dipartimento della Formazione Professionale) procedette all'assunzione dei relativi impegni di spesa, a valere sui pertinenti capitoli di bilancio.

Poco tempo dopo l'approvazione della graduatoria e l'assunzione dei correlativi impegni di spesa, iniziarono a pervenire al Dipartimento istanze da parte di vari Enti, con le quali i medesimi chiedevano, sovente con motivazioni piuttosto generiche, sostanziose integrazioni ai finanziamenti loro assegnati.

La maggior parte di tali istanze fu inoltrata nel 2007, ossia quando l'effettuazione da parte degli Enti delle attività formative era ancora in corso od addirittura, in vari casi, non era neppure iniziata.

Altre istanze pervennero, invece, al Dipartimento tra il 2008 e il 2009, ossia quando i progetti formativi erano già stati espletati ed erano

state trasmesse le relative rendicontazioni.

A tal proposito, la Procura e la Sezione di primo grado hanno individuato analiticamente:

le procedure d'integrazione finanziaria definibili come "concomitanti" alla fase di realizzazione dei progetti ricompresi nel P.R.O.F. 2007;

le procedure d'integrazione "successive" alla conclusione di tali progetti;

evidenziando che le caratteristiche comuni ad entrambe le tipologie erano ravvisabili nelle richieste, sostanzialmente prive di un valido titolo giuridico, inoltrate dagli Enti interessati, cui corrispondevano incondizionati provvedimenti di accoglimento, anch'essi privi di valido titolo giuridico, emessi dall'Amministrazione regionale.

* * * * *

Per quanto riguarda, in particolare, le procedure d'integrazione finanziaria concomitanti alla fase di realizzazione dei progetti formativi ricompresi nel P.R.O.F. 2007, la Sezione di primo grado ha riferito quanto segue.

In data 6.6.2007 Maria Carmela Di Bartolo (dirigente del Servizio Programmazione del Dipartimento della Formazione Professionale) trasmise all'assessore Formica la nota (qualificata come "promemoria") prot. n.924/2007, avente ad oggetto "richieste di integrazioni al finanziamento e variazioni al decreto assessoriale n.852 del 3.4.2007", in cui illustrava le istanze pervenute da ventidue Enti di Formazione, già assegnatari di specifiche quote di finanziamento nell'ambito del P.R.O.F. 2007, i quali pretendevano

l'erogazione di ulteriori risorse finanziarie per la voce di spesa "Personale" ed in taluni casi anche per la voce "Gestione".

In calce a tale nota della Di Bartolo, la dott.ssa Alessandra Russo (dirigente generale del Dipartimento) appose il proprio visto, rimettendosi alle valutazioni definitive dell'assessore Formica, il quale, dopo aver rilevato che le richieste degli Enti apparivano generiche, si riservò di provvedere in esito all'acquisizione di ulteriori elementi istruttori.

In data 9.11.2007 la Di Bartolo predispose la nota prot. n.3246, con cui esprimeva valutazioni favorevoli alla concessione di finanziamenti integrativi a quattro enti (Consorzio E-laborando, Mathesis Italia, E.N.F.A.G.A. Palermo, Movimento Apostolico Ciechi) e predisponendo lo schema delle relative modifiche da apportarsi al decreto assessoriale n.852 del 3.4.2007 (approvativo del P.R.O.F. 2007).

In calce a tale nota della Di Bartolo apposero i proprii pareri favorevoli sia il dirigente generale Russo che l'assessore Formica.

In data 19.12.2007 il dott. Salvatore Di Francesca, funzionario presso il Servizio Programmazione, predispose la nota prot. n.3657, con cui segnalava al dirigente generale ed all'assessore che non erano ancora pervenuti dal Servizio Rendicontazione i pertinenti riscontri in ordine alle richieste (formulate dalla dirigente Di Bartolo) di verifica delle attività nel frattempo svolte dagli Enti di Formazione che avevano presentato istanze d'integrazione dei finanziamenti loro assegnati.

Nell'evidenziare, altresì, che la residua disponibilità di fondi (pari ad €

1.050.242,20) sul pertinente capitolo di bilancio n.717910 era assai inferiore rispetto all'ammontare complessivo (pari ad € 7.098.870,93) delle integrazioni richieste dagli Enti, il Di Francesca osservò che i fondi ancora disponibili avrebbero potuto essere eventualmente assegnati (prima della chiusura dell'esercizio finanziario), in misura proporzionale, esclusivamente agli Enti che avevano richiesto integrazioni per la voce di spesa "Personale".

In calce alla nota del Di Francesca, la dirigente generale Russo espresse l'avviso che i suddetti fondi residui dovevano essere impegnati prima della chiusura dell'esercizio finanziario 2007, salvo provvedere agli effettivi pagamenti agli Enti dopo la verifica delle rispettive rendicontazioni; su tale proposta espresse la propria approvazione l'assessore Formica.

In data 20.12.2007 il dott. Emanuele Antonino (all'epoca dirigente dell'U.O. 2 del Servizio Rendicontazione) comunicò al Servizio Programmazione (cui era preposta la Di Bartolo) che erano disponibili soltanto le risultanze della rendicontazione dell'Ente "ISSTREF".

A questo punto, l'assessore Formica decretò, senza che peraltro fossero addotte nei relativi atti specifiche motivazioni giuridicamente apprezzabili, una serie di integrazioni finanziarie in favore di vari Enti, ai quali erano già state definitivamente assegnate (mediante il decreto assessoriale n.852 del 3.4.2007 ed i correlativi decreti d'impegno emessi dalla dirigente generale Russo) le rispettive quote di finanziamento a valere sul P.R.O.F. 2007.

In particolare:

con il decreto assessoriale n.2907 del 21.12.2007 vennero assegnate somme a titolo d'integrazione della voce "spese per il personale" in favore degli enti "C&B s.r.l." ed "ISSTREF";

con il decreto n.2908 del 21.12.2007 l'assessore, nel richiamare le proprie determinazioni espresse in calce alla nota della Di Bartolo n.3246 del 9.11.2007, assegnò finanziamenti integrativi agli enti "Consorzio E-laborando" (per la voce "costo del personale"), "Mathesis Italia s.r.l." (per la voce "costo di gestione"), "Movimento Apostolico Ciechi" (per la voce "costo del personale") ed "E.N.F.A.G.A. Palermo" (per la voce "costo di gestione");

infine, con il decreto assessoriale n.2909 del 21.12.2007 fu disposta l'assegnazione di finanziamenti integrativi (nei limiti della somma complessiva di € 1.050.242,20, che sarebbe stata ancora disponibile al 31.12.2007 sul pertinente capitolo di bilancio) in favore dei seguenti enti: "INTEREFOP", "Associazione Nuovo Cammino", "Fondazione C.A.S.", "Cormorano Felix soc. coop.", "Geoinformatica soc. coop. a r.l.", "Asaform", "ECAP Agrigento", "Associazione Politea", "C.I.R.S. Onlus Messina", "ECAP Palermo", "Endofap", "En.A.I.P. Palermo", "I.R.A.P.S.", "A.N.F.E. Catania", "Associazione ERIS", "A.R.A.M.", "E.CO.FORM. CISAL", "A.N.F.E. Siracusa", "CE.SI.FO.P.", "IRIPA Sicilia", "Consorzio Noè", "En.A.I.P. Agrigento", "C.F.P. San Pancrazio Onlus", "ECAP Caltanissetta", "A.E.G.E.E. Palermo".

Con il decreto n.1911 del 24.12.2007 la dirigente generale Russo

assunse (con riferimento ai predetti decreti assessoriali) un impegno complessivo di spesa di € 1.338.887,48 sul capitolo di bilancio n.717910 dell'esercizio finanziario 2007.

A fronte di tale impegno di spesa, risulta, tuttavia, che furono concretamente versati agli Enti di Formazione interessati somme ammontanti complessivamente ad € 1.103.682,81.

* * * * *

Per quanto riguarda le procedure d'integrazione finanziaria attivate in epoca successiva alla realizzazione dei progetti formativi ricompresi nel P.R.O.F. 2007, la Sezione di primo grado le ha descritte suddividendole in due gruppi.

Relativamente al primo gruppo, è stato riferito quanto segue.

Con nota prot. n.1664 del 20.5.2008 il dott. Emanuele Antonino, dirigente dell'U.O.2 del Servizio Rendicontazione del Dipartimento della Formazione Professionale, comunicò al Servizio Programmazione (cui era preposta la Di Bartolo) che, a seguito della revisione della rendicontazione delle attività svolte dall'ente "Cormorano Felix", risultava "congrua" ed "ammissibile", in conformità alla richiesta avanzata dall'Ente, un'integrazione pari ad € 33.122,29 per la voce "spesa per il personale".

Con successive note prot. n.293/U.O.2 del 10.2.2009, n.295/U.O.2 del 10.2.2009 e n.383/U.O.2 del 16.2.2009, il medesimo Emanuele (in qualità di dirigente del Servizio Gestione) comunicò al Servizio Programmazione (cui era preposta la Di Bartolo) ed al dirigente generale del Dipartimento che, a seguito della revisione delle

rendicontazioni delle attività da essi rispettivamente svolte, risultavano “pertinenti”, “congrue” e “giustificate” le integrazioni, supplementari rispetto ai finanziamenti a suo tempo loro assegnati nell’ambito del P.R.O.F. 2007, richieste dai seguenti Enti:

“E.N.F.A.G.A. Palermo”, per complessivi € 86.756,49 (per la voce “spese per il personale”);

“A.R.A.M.”, per complessivi € 760.736,80 (per la voce “spese per il personale”);

“CE.FO.P.”, per complessivi € 2.120.000,00 (per la voce “spese per il personale”).

Con nota prot. n.325 del 18.2.2009 la Di Bartolo, dirigente del Servizio Programmazione, nel richiamare espressamente le predette note dell'Emanuele:

comunicò all’assessore Carmelo Incardona che il fabbisogno complessivo, necessario per la concessione dei finanziamenti integrativi agli enti “Cormorano Felix”, “ENFAGA Palermo”, “A.R.A.M.” e “CE.FO.P.”, ammontava ad € 2.336.051,61 (al netto delle economie, pari ad € 324.564,07, realizzate sulla voce “gestione” dei progetti formativi curati dal “CE.FO.P.”);

evidenziò che tali risorse finanziarie avrebbero dovuto essere reperite utilizzando, secondo le modalità previste dall’art. 9 della L.R. 21/2007, le economie che erano state realizzate nell’ambito del P.R.O.F. 2007, così come risultanti sul capitolo di bilancio n.717910.

Sulla predetta nota della Di Bartolo vennero apposti il parere favorevole della dott.ssa Giuseppa Patrizia Monterosso, dirigente

generale del Dipartimento della Formazione Professionale, ed il visto per approvazione dell'assessore Incardona.

In data 7.4.2009 il medesimo assessore emanò, quindi, il decreto n.1062, con cui dispose che fossero concesse le integrazioni finanziarie (aggiuntive rispetto ai finanziamenti loro già assegnati nell'ambito del P.R.O.F. 2007) agli enti: "Cormorano Felix", "ENFAGA Palermo", "A.R.A.M." e "CE.FO.P.", per un importo complessivo di € 2.282.287,17.

Il decreto assessoriale n.1062 venne registrato dalla Ragioneria Centrale dell'assessorato in data 15.6.2006.

In tale occasione, la dott.ssa Loredana Esposito, dirigente della Ragioneria, inviò al Servizio Programmazione la nota prot. n.33511 del 15.6.2009, contenente l'avvertenza n.406, in cui si segnalavano rettifiche "in pejus" di modesta entità relativamente alle integrazioni previste in favore dell'ente "E.N.F.A.G.A. Palermo" e veniva, altresì, evidenziato che non poteva ritenersi ammissibile, in quanto non rientrante tra le spese che potevano essere ricomprese nel P.R.O.F. 2007, una quota di € 262.236,67 richiesta dall'A.R.A.M..

Con decreto n.1116 del 18.6.2009 la dirigente generale Monterosso diede, quindi, attuazione (con alcune rettifiche) a quanto disposto, in favore dei predetti Enti, dal decreto dell'assessore Incardona n.1062 del 7.4.2009, impegnando sul capitolo 717910 del bilancio per l'esercizio 2009 la somma complessiva di € 2.373.253,13 (superiore per € 90.965,96 rispetto all'importo indicato nel predetto decreto assessoriale).

Risulta che ai quattro enti sopra menzionati è stata concretamente distribuita la somma complessiva di € 2.373.253,13.

* * * * *

Relativamente all'altro gruppo delle integrazioni finanziarie disposte in epoca successiva alla realizzazione dei progetti formativi ricompresi nel P.R.O.F. 2007, risulta quanto segue.

Con note prot. n.694/U.O.2, n.695/U.O.2 e n.696/U.O.2, datate 12.3.2009, Emanuele Antonino (dirigente del Servizio Gestione) comunicò al Servizio Programmazione (cui era preposta la Di Bartolo) ed al dirigente generale del Dipartimento che, a seguito della revisione delle rendicontazioni delle attività da essi rispettivamente svolte, risultavano "pertinenti", "congrue" e "giustificate" le integrazioni, supplementari rispetto ai finanziamenti a suo tempo loro concessi nell'ambito del P.R.O.F. 2007, richieste dai seguenti Enti:

"A.N.F.E. Sicilia" di Palermo, per complessivi € 703.519,51;

"CIOFS-FP" di Catania, per complessivi € 205.525,79;

"I.A.L.-C.I.S.L." di Palermo, per complessivi € 403.234,89.

A tal proposito, l'Emanuele sottolineava che le relative risorse finanziarie avrebbero dovuto essere reperite utilizzando, secondo le modalità previste dall'art. 9 della L.R. 21/2007, le economie che erano state realizzate nell'ambito del P.R.O.F. 2007, così come risultanti sul capitolo di bilancio n.717910.

Con nota n.1242 del 4.6.2009 la Di Bartolo (dirigente del Servizio Programmazione), nel richiamare espressamente le predette note dell'Emanuele:

evidenziò che il fabbisogno complessivo necessario per la concessione dei finanziamenti integrativi agli enti "A.N.F.E. Sicilia" di Palermo, "CIOFS-FP" di Catania e "I.A.L.-C.I.S.L." di Palermo ammontava ad € 1.281.055,26;

confermò che le relative risorse finanziarie avrebbero dovuto essere reperite utilizzando, secondo le modalità previste dall'art. 9 della L.R. 21/2007, le economie che erano state realizzate nell'ambito del P.R.O.F. 2007, così come risultanti sul capitolo di bilancio n.717910.

Sulla predetta nota della Di Bartolo vennero apposti il parere favorevole della dott.ssa Giuseppa Patrizia Monterosso, dirigente generale del Dipartimento della Formazione Professionale, e la sottoscrizione, non accompagnata da alcuna dicitura, di Raffaele Lombardo, presidente della Regione Siciliana, che in quel momento (nelle more della costituzione di una nuova Giunta di governo) svolgeva anche le funzioni di assessore "ad interim" alla Formazione Professionale.

La pratica (che era rimasta, nel frattempo, inesitata) venne successivamente sottoposta all'attenzione di Luigi Gentile, nuovo assessore alla Formazione Professionale, il quale emise il decreto n.1804 del 28.7.2009, con il quale furono concretamente concesse le integrazioni finanziarie (aggiuntive rispetto ai finanziamenti loro già assegnati nell'ambito del P.R.O.F. 2007) agli enti "A.N.F.E. Sicilia", "CIOFS-FP" e "I.A.L.-C.I.S.L.", per un importo complessivo di € 1.281.055,26.

Con decreto n.3427 del 30.12.2009 la dirigente generale Monterosso

diede attuazione al decreto dell'assessore Gentile, impegnando sul capitolo 717910 del bilancio per l'esercizio 2009 la somma complessiva di € 1.281.055,26.

La Ragioneria Centrale dell'assessorato inviò al Servizio Programmazione ed al dirigente generale la nota n.29 del 4.1.2010 con l'allegata avvertenza n.1046/2009, in cui, comunicandosi che il decreto assessoriale n.1804 del 28.7.2009 ed il decreto del dirigente generale n.3427 del 30.12.2009 erano stati registrati, venivano formulate alcune osservazioni.

Risulta che ai tre Enti sopra indicati è stata concretamente distribuita la somma complessiva di € 1.281.055,26.

* * * * *

Dopo aver esposto i fatti di causa ed aver illustrato le tesi della Procura e le argomentazioni difensive dei convenuti, la Sezione di primo grado ha preliminarmente respinto, ritenendole giuridicamente infondate, le eccezioni riguardanti:

la presunta nullità dell'atto di citazione per asserita violazione dell'art. 17, comma 30-ter, del D.L. n.78/2009, conv. in L. n.102/2009, e dell'art. 1, comma 1, lett. C, n.1, del D.L. n.103/2009, conv. in L. n.141/2009 (concernenti la necessità di una specifica e concreta notizia di danno affinché la Procura della Corte dei Conti possa avviare attività istruttoria per l'accertamento di una fattispecie di responsabilità amministrativa);

la cessazione della materia del contendere e/o l'improcedibilità dell'azione di responsabilità amministrativa per sopravvenuta

carezza di interesse, in considerazione del fatto che l'assessorato all'Istruzione ed alla Formazione Professionale (dopo la citazione in giudizio degli amministratori e funzionari pubblici ritenuti dalla Procura responsabili del danno erariale) aveva provveduto ad annullare in autotutela i decreti dirigenziali, con cui erano stati a suo tempo concessi i finanziamenti integrativi richiesti dai vari Enti di Formazione, ad intimare ai medesimi Enti la restituzione di quanto era stato loro erogato a tale titolo ed, infine, ad attivare il recupero delle somme non ancora restituite, mediante l'effettuazione di appositi "accantonamenti" sulle quote di finanziamento che sarebbero spettate agli Enti per la realizzazione dei nuovi progetti di formazione, approvati in attuazione dell'Avviso n.20 del 2011, ed il successivo "incameramento" di tali somme tramite "mandati verdi" emessi in favore della Regione Siciliana;

la presunta disintegrità del contraddittorio, in quanto avrebbero dovuto essere chiamati nel giudizio di responsabilità amministrativa anche gli Enti di Formazione che avevano ottenuto le integrazioni finanziarie nell'ambito del P.R.O.F. 2007 nonché altri soggetti (quali i componenti della Commissione Regionale per l'Impiego), che, ad avviso di alcuni amministratori e dirigenti regionali inquisiti, avrebbero assunto un ruolo concausale nella produzione del danno erariale in questione;

la maturata prescrizione quinquennale delle partite di danno correlate ai finanziamenti integrativi concessi agli Enti con i provvedimenti emessi nel corso del 2007.

* * * * *

Passando alla disamina delle questioni di merito, la Sezione di primo grado ha preliminarmente illustrato in maniera dettagliata la normativa vigente nell'ambito della Regione Siciliana in materia di organizzazione e di finanziamento delle attività inerenti la formazione professionale, con particolare riferimento: ai principii generali sanciti dalla L.R. n.24/1976; alle disposizioni contenute nella circolare dell'assessorato all'Istruzione ed alla Formazione Professionale n.6 dell'11.6.2004 (recante le "Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi"); alle statuizioni di cui all'art. 1 della L.R. n.25/1993; alle disposizioni contenute nell'art. 9 della L.R. n.21/2007.

Sulla scorta di tale ricostruzione normativa, la Sezione di primo grado (facendo, altresì, espresso riferimento ai "principii di diritto" enunziati nella sentenza n.259/2013 di questa Sezione d'Appello, concernente una fattispecie sostanzialmente analoga a quelle oggetto del presente giudizio) ha evidenziato quanto segue.

La Formazione Professionale costituisce indubbiamente un "servizio pubblico", finalizzato a favorire l'incremento della cultura e delle capacità tecniche dei lavoratori, onde agevolare le loro possibilità di occupazione.

In tale ambito viene ad assumere un ruolo fondamentale l'assessorato regionale all'Istruzione ed alla Formazione Professionale, il quale provvede ad organizzare i corsi di formazione, avvalendosi, tra l'altro, degli "enti giuridicamente riconosciuti o di

fatto e delle loro relative forme associative, che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale” (art. 4 della L.R. n.24/1976).

In tale ottica, l’assessorato provvede annualmente all’elaborazione del Piano Regionale per l’Offerta Formativa (P.R.O.F.), mediante una “rigorosa selezione delle iniziative da ammettere a contributo, sotto i profili dell’efficienza e dell’idoneità tecnica dei Centri di Formazione e dell’aderenza delle loro proposte ai programmi regionali” (art. 5 della L.R. n.24/1976).

Per il finanziamento delle attività formative commissionate ad enti esterni, l’Amministrazione deve predisporre specifici stanziamenti, finalizzati a coprire le varie categorie di spese elencate nell’art. 9 della L.R. n.24/1976.

Una volta approvato definitivamente, il P.R.O.F. assume valenza vincolante e può essere modificato soltanto in presenza di “condizioni particolari” (art. 6 della L.R. n.24/1976).

In applicazione dei predetti principi generali, l’assessorato ha emanato la circolare n.6 dell’11.6.2004, recante “Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi”, con cui ha inteso fornire prescrizioni dettagliate in ordine ai modelli di comportamento che avrebbero dovuto seguire sia gli enti interessati a partecipare al P.R.O.F. sia soprattutto i competenti Organi ed Uffici dell’Amministrazione.

Orbene, tra i punti più rilevanti della circolare figurano i seguenti:

ciascun Ente di formazione interessato a partecipare alla selezione

pubblica annualmente bandita deve indicare quali corsi sia disponibile ad organizzare e specificare analiticamente gli importi dei finanziamenti all'uopo occorrenti (ovviamente nei limiti delle categorie di spese ammissibili, così come individuate dall'art. 9 della L.R. n.24/1976 e dalle relative disposizioni applicative);

una volta operata la selezione comparativa delle proposte pervenute dagli Enti, l'assessorato redige il Piano Regionale dell'Offerta Formativa per l'anno di riferimento, in cui, per ciascun progetto approvato, viene specificato l'ammontare del finanziamento concesso all'Ente attuatore;

in tale contesto, vige tassativamente il principio secondo cui: "Per i progetti inseriti nel P.R.O.F. il tetto massimo delle risorse finanziarie riconoscibili è rappresentato dagli importi assegnati con il provvedimento di finanziamento" (v. capo II, par. 6, 3° cpv.);

i rapporti giuridici tra il Dipartimento della Formazione Professionale e l'Ente attuatore del progetto ammesso al finanziamento debbono essere formalmente disciplinati da un apposito "atto di adesione" (v. capo V, par. 9);

nel sottoscrivere l'atto di adesione, l'Ente deve, tra l'altro, accettare espressamente le clausole secondo cui: "Il finanziamento assegnato con il provvedimento amministrativo viene riconosciuto spettante soltanto provvisoriamente e costituisce, altresì, il limite massimo di spesa" e "Il finanziamento concesso rappresenta la misura massima del contributo erogabile, anche nell'ipotesi in cui le spese ammissibili e documentate superino quelle preventivate".

Ciò precisato, la Sezione di primo grado ha sottolineato che il contenuto della circolare n.6 dell'11.6.2004 (ed, in particolare, il principio secondo cui la consistenza del finanziamento assegnato a ciascun Ente inserito nel P.R.O.F. annuale costituisce una soglia non superabile) era stato concretamente recepito nei provvedimenti che avevano approvato il P.R.O.F. 2007 nonché negli "atti di adesione" sottoscritti dai singoli Enti interessati ed era, pertanto, vincolante sia per l'Amministrazione che per gli Enti.

In tale contesto, quindi, non potevano considerarsi giuridicamente ammissibili finanziamenti integrativi, finalizzati a soddisfare pretese avanzate estemporaneamente dal singolo Ente dopo la concessione del finanziamento pubblico in suo favore e la sottoscrizione del relativo atto di adesione.

La Sezione di primo grado ha, altresì, evidenziato che (contrariamente a quanto sostenuto dai soggetti convenuti in giudizio) una corretta esegesi dell'art. 9 della L.R. 21/2007 (secondo cui le economie realizzate sugli stanziamenti finalizzati, in base alla L.R. n.24/1976, all'espletamento delle attività di formazione professionale possono essere reiscritte in bilancio per essere destinate ad altri interventi in materia) induce a ritenere che il legislatore non abbia affatto inteso consentire indiscriminatamente che le economie realizzate possano essere utilizzate dall'Amministrazione per erogare finanziamenti integrativi a qualsiasi Ente che asserisca di aver effettuato spese in misura maggiore rispetto a quella che era stata da esso stesso preventivata e che era

stata autorizzata dalla medesima Amministrazione, previa effettuazione di una rigorosa istruttoria, in sede di ammissione al finanziamento disposto con l'approvazione del P.R.O.F. annuale.

La norma contenuta nell'art. 9 della L.R. n.21/2007 va, infatti, interpretata nel senso che le economie realizzate possono essere destinate, in osservanza dei fondamentali principi di sana programmazione, di economicità e d'ineludibile trasparenza, soltanto all'effettuazione di nuovi interventi formativi, finalizzati a soddisfare preminenti interessi pubblici e da definirsi secondo le modalità e con l'osservanza delle procedure previste dalla legge (v., in particolare, l'art. 6 della L.R. n.24/1976).

La Sezione di primo grado ha, pertanto, affermato che debbono ritenersi illegittime nonché foriere di danno erariale, in quanto avevano comportato ingiustificati ed inutili esborsi di ingenti risorse finanziarie pubbliche, le procedure (sopra illustrate) con cui l'assessorato alla Formazione Professionale aveva concesso, in varie fasi, a fine anno 2007 e poi nel 2009, a numerosi Enti finanziamenti integrativi rispetto a quelli loro già assegnati nell'ambito del P.R.O.F. 2007.

In tale contesto, il danno erariale va, quindi, individuato nell'importo globale dei finanziamenti integrativi illegittimamente erogati, detratte esclusivamente le somme che, nel frattempo, l'Amministrazione regionale è riuscita a recuperare effettivamente nei confronti degli Enti, così come precisato dal Pubblico Ministero nelle conclusioni formulate nell'udienza del 18.12.2013.

A tal proposito, la Sezione di primo grado ha ribadito di non ritenere giuridicamente condivisibile la tesi prospettata da alcuni amministratori e dirigenti convenuti in giudizio, secondo cui le quote di danno loro imputate sarebbero, nel frattempo, venute meno, in quanto l'assessorato alla Formazione Professionale (dopo l'emissione, da parte della Procura, dell'atto di citazione in giudizio a carico dei soggetti reputati responsabili del danno erariale) aveva provveduto ad annullare in autotutela i decreti dirigenziali, con i quali erano stati a suo tempo concessi i finanziamenti integrativi pretesi dai vari Enti di Formazione, ad intimare ai medesimi Enti la restituzione di quanto era stato loro erogato a tale titolo ed, infine, ad attivare il recupero delle somme risultate non ancora restituite, mediante l'effettuazione di appositi "accantonamenti" sulle quote di finanziamento che sarebbero spettate agli stessi Enti per la realizzazione dei nuovi progetti di formazione approvati in attuazione dell'Avviso n.20 del 2011 ed il successivo "incameramento" di tali somme, tramite "mandati verdi" emessi in favore della Regione Siciliana.

Ad avviso del Giudice di primo grado, non può ritenersi che il danno sia realmente venuto meno, non essendo ravvisabili nelle fattispecie in esame i presupposti previsti dalla legge per il configurarsi di una forma di "compensazione" tra i crediti vantati dall'Amministrazione nei confronti degli Enti (a seguito dell'annullamento in autotutela dei decreti dirigenziali, con i quali erano stati a suo tempo concessi i finanziamenti integrativi pretesi dai vari Enti di Formazione) ed i

debiti gravanti su di essa nei riguardi dei medesimi Enti (per le somme loro spettanti a titolo di quote di finanziamento per la realizzazione dei nuovi progetti di formazione, recentemente approvati in attuazione dell'Avviso n.20 del 2011), dato che tali partite creditorie e debitorie non appaiono tra loro omogenee e non presentano, comunque, congiuntamente le caratteristiche della certezza, della liquidità e dell'esigibilità.

Infatti, da un lato, i vari provvedimenti emessi dall'Amministrazione in sede di autotutela (dai quali trarrebbero origine i crediti vantati dalla medesima nei confronti degli Enti) sono stati contestati in sede giudiziaria da quasi tutti i destinatari e sono tuttora "sub iudice" e, da un altro lato, i crediti degli Enti (per le somme che spetterebbero loro a titolo di quote di finanziamento per la realizzazione dei nuovi progetti di formazione recentemente approvati in attuazione dell'Avviso n.20 del 2011) sono indubbiamente subordinati sia all'effettivo espletamento dei progetti di formazione sia alle risultanze delle verifiche delle relative rendicontazioni (che, all'epoca dell'emanazione da parte dell'Amministrazione dei provvedimenti di autotutela, non erano state ancora effettuate).

Passando all'individuazione dei soggetti responsabili del danno erariale, il Giudice di primo grado ha ritenuto condivisibile la prospettazione della Procura, secondo cui nella "catena causale" si erano venuti ad inserire in maniera efficiente e determinante i comportamenti tenuti da:

Di Bartolo Maria Carmela (dirigente del Servizio Programmazione) e

(più marginalmente) Di Francesca Salvatore (funzionario presso il medesimo Servizio), i quali con le loro note e promemoria avevano avallato e, quindi, dato seguito alle richieste di finanziamenti integrativi inoltrate dagli Enti, senza rilevare che trattavasi di istanze sprovviste di un valido titolo giuridico;

Emanuele Antonino (dirigente dapprima presso il Servizio Rendicontazione e poi presso il Servizio Gestione), il quale aveva più volte dichiarato che apparivano pertinenti, congrue, plausibili e giustificate le integrazioni finanziarie (supplementari rispetto ai finanziamenti a suo tempo loro concessi nell'ambito del P.R.O.F. 2007) richieste "sine titolo" dai vari Enti interessati;

Russo Alessandra e Monterosso Giuseppa Patrizia (dirigenti generali presso il Dipartimento della Formazione Professionale, rispettivamente, nel 2007 e nel 2009), che dapprima avevano avallato le richieste degli Enti e dato impulso ai procedimenti finalizzati alla concessione in loro favore degli illegittimi finanziamenti integrativi e successivamente avevano assunto i relativi impegni di spesa in attuazione dei decreti assessoriali;

Formica Santi (assessore alla Formazione Professionale nel 2007), Incardona Carmelo (assessore nei primi mesi del 2009), Gentile Luigi (assessore nel secondo semestre del 2009) e Lombardo Raffaele (già presidente della Regione Siciliana, nella sua specifica qualità di assessore "ad interim" alla Formazione Professionale per un brevissimo periodo nel giugno 2009), i quali, ignorando la normativa di riferimento ed il contenuto della circolare n.6 dell'11.6.2004 (che

era stato espressamente recepito nei provvedimenti con cui erano stati approvati il P.R.O.F. 2007 ed erano stati assegnati i finanziamenti ai singoli Enti ed era stato, altresì, formalmente accettato dai medesimi Enti in sede della sottoscrizione degli “atti di adesione”), avevano emanato i provvedimenti mediante i quali erano stati concessi i finanziamenti integrativi indebiti.

Tali comportamenti, ad avviso del Giudice di primo grado, erano stati indubbiamente caratterizzati (sia pure con diverse gradazioni, a seconda delle funzioni istituzionalmente svolte dai soggetti sopra indicati) da colpa grave, sotto i profili dell’inescusabile negligenza, dell’ingiustificabile inosservanza delle disposizioni vigenti in materia, del macroscopico disinteresse per la sana ed oculata gestione delle risorse finanziarie pubbliche, della palese superficialità nell’assunzione di scelte incidenti in maniera particolarmente onerosa sulle finanze della Regione Siciliana.

In tale contesto, la Sezione di primo grado ha affermato che non potevano considerarsi idonee ad elidere o ad attenuare la colpa grave talune circostanze addotte dai soggetti convenuti in giudizio, quali:

la prassi, invalsa da tempo nell’assessorato, di concedere finanziamenti integrativi agli Enti che asserivano di aver sostenuto costi maggiori (soprattutto per il personale impiegato nei corsi di formazione) rispetto a quelli che erano stati da essi stessi preventivati in sede di presentazione dei progetti e che erano stati finanziati dall’Amministrazione mediante l’approvazione del P.R.O.F.

annuale;

taluni orientamenti giurisprudenziali dei Giudici del Lavoro, secondo i quali la Regione Siciliana sarebbe stata, comunque, tenuta a fornire una sorta di “garanzia impropria” in ordine all’adempimento delle obbligazioni gravanti sugli Enti di Formazione per la corresponsione al personale impiegato nell’espletamento dei corsi dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva;

l’avvenuta registrazione (sia pure in contesti diversi rispetto a quelli oggetto del presente giudizio di responsabilità amministrativa), da parte della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana, di alcuni provvedimenti con i quali erano stati, a suo tempo, concessi finanziamenti integrativi.

Infatti, ad avviso della Sezione di primo grado:

il conformarsi in maniera acritica ad una prassi (quale quella della concessione di finanziamenti integrativi “extrabudget”) priva di qualsiasi valida giustificazione giuridica, ed, anzi, palesemente contraria ai principii agevolmente desumibili dal quadro normativo vigente in materia, costituisce ulteriore dimostrazione di comportamenti connotati da inescusabili negligenza e superficialità nonché da macroscopico disinteresse per l’oculata gestione delle risorse finanziarie pubbliche e per il buon andamento dell’azione amministrativa;

il richiamo “ex post” a taluni orientamenti giurisprudenziali del Giudice del Lavoro, oltre che essere inappropriato in rapporto alle peculiari fattispecie oggetto del presente giudizio di responsabilità

(nell'ambito delle quali la Regione Siciliana aveva già integralmente erogato agli Enti di Formazione i finanziamenti originariamente concordati e fissati in sede d'approvazione del P.R.O.F. 2007), non può giustificare l'inosservanza dei principii chiaramente desumibili dal quadro normativo vigente, secondo i quali "per i progetti inseriti nel P.R.O.F. il tetto massimo delle risorse finanziarie riconoscibili è rappresentato dagli importi assegnati con il provvedimento di finanziamento";

nelle specifiche fattispecie oggetto del presente giudizio non v'era stata alcuna registrazione di provvedimenti da parte della Sezione di Controllo della Corte dei Conti (non trattandosi di spese cofinanziate dall'Unione Europea) ed, in ogni caso, il richiamo "ex post" a qualche episodico visto dell'Organo di Controllo non può consentire di ritenere esenti da colpa grave comportamenti chiaramente non conformi al quadro normativo di riferimento ed improntati ad una scriteriata gestione delle risorse finanziarie regionali.

Tenuto conto delle istanze risarcitorie, così come parzialmente riformulate dalla Procura durante l'udienza del 18.12.2013 (nella quale il P.M. aveva chiesto che fossero detratte dall'ammontare delle varie partite di danno le somme che risultavano essere state effettivamente ed incontrovertibilmente recuperate dall'Amministrazione a carico di taluni Enti), la Sezione di primo grado ha conclusivamente condannato i seguenti soggetti a pagare alla Regione Siciliana le somme a fianco di ciascuno indicate (da maggiorarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi legali,

secondo le modalità specificate nel dispositivo della medesima sentenza):

Formica Santi (ex assessore regionale alla Formazione Professionale): € 378.783,96;

Incardona Carmelo (ex assessore regionale alla Formazione Professionale): € 830.638,60;

Lombardo Raffaele (in qualità di ex assessore “ad interim” alla Formazione Professionale, in carica per un brevissimo periodo nel giugno 2009): € 224.184,67;

Gentile Luigi (ex assessore regionale alla Formazione Professionale): € 224.184,67;

Russo Alessandra (ex dirigente generale del Dipartimento della Formazione Professionale): € 378.783,96;

Monterosso Giuseppa Patrizia (ex dirigente generale del Dipartimento della Formazione Professionale): € 1.279.007,04;

Di Bartolo Maria Carmela (ex dirigente del Servizio Programmazione del Dipartimento della Formazione Professionale): € 473.654,83;

Emanuele Antonino (ex dirigente dapprima presso il Servizio Rendicontazione e poi presso il Servizio Gestione del Dipartimento della Formazione Professionale): € 365.430,84;

Di Francesca Salvatore (funzionario presso il Servizio Programmazione del Dipartimento della Formazione Professionale): € 108.223,99.

Nel determinare l'onere risarcitorio posto a carico di ciascuno dei predetti soggetti, la Sezione di primo grado ha tenuto conto:

da un lato, degli specifici procedimenti di concessione dei finanziamenti integrativi cui il medesimo aveva effettivamente partecipato;

da un altro lato, della rilevanza delle funzioni da lui istituzionalmente svolte e del loro grado d'incidenza concausale nell'ambito del singolo procedimento.

In tale ottica, il medesimo Giudice (aderendo alla prospettazione della Procura) ha ritenuto che, nell'ambito di ciascuna partita di danno, il correlativo onere risarcitorio dovesse essere ripartito nelle seguenti misure:

il 70%, a sua volta da suddividersi in quote uguali tra loro, a carico di coloro che avevano ricoperto la carica di assessore o di dirigente generale;

il restante 30%, anch'esso da suddividersi in quote uguali tra loro, a carico degli altri dirigenti e funzionari.

La Sezione di primo grado ha, infine, ritenuto che non fossero ravvisabili profili di responsabilità amministrativa a carico di Esposito Loredana, dirigente della Ragioneria centrale presso l'assessorato alla Formazione Professionale, considerato che:

in base a quanto disposto dall'art. 9 del D.P.R. n.38 del 1998, il controllo demandato alla Ragioneria concerne la legittimità della spesa dal punto di vista prettamente finanziario e contabile ed, inoltre, non assume più valenza impeditiva dell'efficacia degli atti ad esso sottoposti;

conseguentemente, ponendosi l'attività di controllo al di fuori dei

procedimenti amministrativi di formazione dei provvedimenti con cui erano stati concessi i finanziamenti integrativi agli Enti interessati, essa non aveva assunto un effettivo ruolo concausale nella produzione del danno erariale in questione.

* * * * *

ATTI D'APPELLO DELLE PARTI PRIVATE.

Avverso la sentenza n.401/2014 hanno proposto appello tutti i soggetti condannati in primo grado, la Procura regionale, limitatamente all'assoluzione della dott.ssa Esposito (dirigente della Ragioneria), e la stessa Esposito (che, pur risultata vittoriosa nel merito nel giudizio di primo grado, ha così inteso contestare i capi della sentenza che avevano definito in senso sfavorevole alle sue tesi talune problematiche).

Dalla disamina dei vari atti d'appello si desume agevolmente che numerose tematiche risultano sostanzialmente comuni a più gravami mentre altre riguardano profili particolari, inerenti la posizione di questo o di quel soggetto.

* * * * *

Le questioni preliminari che sono state sollevate possono essere riassunte secondo lo schema seguente.

A) Russo Alessandra, Di Bartolo Maria Carmela, Di Francesca Salvatore ed Esposito Loredana hanno riproposto l'eccezione (già dichiarata infondata dalla Sezione di primo grado) secondo cui l'istruttoria condotta dalla Procura regionale e la correlativa citazione in giudizio emessa nei loro confronti sarebbero affette da nullità per

violazione delle disposizioni contenute nell'art. 17, comma 30-ter, del D.L. n.78/2009, conv. in L. n.102/2009, modificate dall'art. 1, comma 1, lett. C, n.1, del D.L. n.103/2009, conv. in L. n.141/2009, concernenti la necessità della sussistenza di una "specifica e concreta notizia di danno" affinché la Procura della Corte dei Conti possa avviare attività istruttoria per l'accertamento di una fattispecie di responsabilità amministrativa.

A tal proposito, i predetti soggetti hanno sostenuto che il P.M. avrebbe avviato indagini sugli asseritamente illegittimi finanziamenti integrativi concessi agli Enti di Formazione che avevano partecipato alle attività contemplate nel P.R.O.F. 2007, basandosi essenzialmente su esposti pervenuti in Procura agli inizi del 2011, i quali, però, riguardavano direttamente taluni finanziamenti "extrabudget" disposti nell'ambito dei P.R.O.F. relativi agli anni 2009, 2010 e 2011, nonché su qualche articolo di stampa piuttosto generico.

D'altro canto, la relazione datata 18.1.2012, redatta dai funzionari incaricati dal P.M. contabile di eseguire approfondimenti istruttori in ordine alle circostanze segnalate nei predetti esposti, pur riferendo che la prassi di concedere illegittimi finanziamenti integrativi agli Enti di Formazione risale già alle annualità 2006, 2007 e 2008, non conteneva, tuttavia, elementi sufficientemente dettagliati e, quindi, idonei a consentire l'effettuazione di nuove indagini da parte del P.M. relativamente ad ipotizzate illiceità, produttive di danno erariale, afferenti il P.R.O.F. 2007.

B) L'ex assessore Incardona Carmelo ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti nei propri confronti, asserendo che egli, in qualità di Organo di natura politica, non avrebbe potuto esercitare (così come disposto dall'art. 2 della L.R. n.10/2000) funzioni di tipo gestionale, quali quelle inerenti la concessione di finanziamenti integrativi in favore di Enti di Formazione Professionale.

Tali specifiche funzioni, infatti, rientrerebbero nelle competenze istituzionali dei dirigenti del Dipartimento.

Ciò premesso, l'Incardona ha sostenuto che il decreto n.1062, da lui emesso in data 7.4.2009, avrebbe assunto esclusivamente la valenza di una sorta d'approvazione preventiva, da parte dell'assessore, di un atto di natura gestionale di competenza esclusiva del dirigente generale.

In tale ottica, quindi, dal decreto da lui emesso non sarebbero scaturiti effetti giuridici diretti nella definizione della procedura di concessione dei finanziamenti integrativi, effetti che sarebbero, invece, derivati esclusivamente dal successivo decreto n.1116 del 18.6.2009, con cui la dirigente generale Monterosso aveva assunto i relativi impegni di spesa.

Ad avviso dell'Incardona, sarebbe, pertanto, applicabile nella fattispecie in esame la norma di cui all'art. 1, comma 1-ter, della L. n.20/1994, la quale dispone che: "Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli Uffici tecnici o amministrativi, la responsabilità non si estende ai titolari degli Organi politici, che, in

buona fede, li abbiano approvati ovvero ne abbiano consentito o autorizzato l'esecuzione".

C) L'ex assessore Incardona Carmelo e l'ex dirigente generale Monterosso Giuseppa Patrizia hanno riproposto l'eccezione (già dichiarata infondata dalla Sezione di primo grado) concernente la presunta "disintegrità del contraddittorio processuale".

Infatti, ad avviso dei medesimi, nel presente giudizio di responsabilità amministrativa avrebbero dovuto essere citati anche i singoli Enti di Formazione Professionale, che, a suo tempo, avevano chiesto ed ottenuto la concessione dei finanziamenti integrativi (ritenuti illegittimi dalla Procura e dal Giudice di primo grado).

Inoltre, secondo la Monterosso, avrebbero dovuto essere chiamati in giudizio anche i componenti della Commissione Regionale per l'Impiego, che aveva espresso il proprio parere nella fase prodromica all'approvazione del P.R.O.F. 2007, nonché altri dirigenti regionali (quali il ragioniere generale Vincenzo Emanuele, il dott. Ludovico Albert ecc.).

I predetti appellanti hanno, pertanto, chiesto che, previo annullamento della sentenza n.401/2014, il presente giudizio sia rinviato alla Sezione di primo grado, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio nei sensi da essi auspicati.

D) L'ex assessore Santi Formica aveva eccepito, in sede di proposizione dell'appello, la nullità della sentenza, che sarebbe stata dovuta ad una presunta irregolarità della notifica dell'atto di citazione. Con la memoria conclusionale del 30.1.2015 ed all'odierna udienza,

il Formica ha, però, formalmente rinunciato alla predetta eccezione, riconoscendo (in adesione a quanto evidenziato dalla Procura Generale) che la notificazione della citazione nei suoi confronti era avvenuta in maniera legittima.

E) Russo Alessandra, Di Bartolo Maria Carmela, Di Francesca Salvatore ed Emanuele Antonino hanno riproposto l'eccezione (già dichiarata infondata dalla Sezione di primo grado) di prescrizione (perlomeno parziale) delle pretese risarcitorie che sono state azionate nei loro confronti dalla Procura regionale.

Ad avviso dei medesimi, infatti, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare la maturata prescrizione quinquennale relativamente alle partite di danno erariale corrispondenti ai finanziamenti integrativi concessi a vari Enti di Formazione durante l'anno 2007.

A tal proposito, i predetti soggetti hanno sostenuto che non sarebbero stati idonei ad interrompere il decorso della prescrizione gli atti di costituzione in mora, contenuti negli inviti a dedurre loro notificati dal P.M. nell'ottobre 2012, ed, inoltre, che il "dies a quo" della prescrizione decorrerebbe dalle date in cui furono posti in essere i singoli comportamenti illegittimi e non da quelle in cui si verificarono (mediante i concreti versamenti dei finanziamenti integrativi agli Enti interessati) gli eventi lesivi per le finanze regionali.

F) L'ex dirigente generale Monterosso ha lamentato che la Sezione di primo grado avrebbe tenuto conto, in violazione dei "principii del giusto processo", delle risultanze di alcune audizioni personali (quali

quelle dei dirigenti Corsello e La Cagnina), che il P.M. aveva disposto dopo l'emissione dell'atto di citazione e sinanche in prossimità dell'udienza di trattazione del giudizio.

* * * * *

Le questioni di merito che sono state prospettate nei vari atti di appello possono essere riassunte secondo lo schema seguente.

1) Gli ex assessori Incardona Carmelo e Gentile Luigi, le ex dirigenti generali del Dipartimento della Formazione Professionale Monterosso Giuseppa Patrizia e Russo Alessandra (quest'ultima soltanto nella memoria del 13.3.2015), l'ex dirigente del Servizio Programmazione Di Bartolo Maria Carmela, il funzionario Di Francesca Salvatore e la dirigente della Ragioneria Centrale presso l'assessorato alla Formazione Professionale Esposito Loredana hanno riproposto le tesi (già disattese dalla Sezione di primo grado) secondo cui:

dovrebbe essere ravvisata l'inattualità delle partite di danno erariale loro contestate dalla Procura;

conseguentemente, dovrebbe essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere o l'improcedibilità dell'azione risarcitoria, promossa dalla Procura, per carenza dell'interesse di cui all'art. 100 del c.p.c..

A tal proposito, i soggetti sopra indicati hanno riferito che:

nel periodo aprile-luglio 2013 (ossia dopo la citazione in giudizio degli amministratori e funzionari pubblici, ritenuti dalla Procura responsabili del danno erariale), il nuovo dirigente generale pro

tempore (dott.ssa Corsello) del Dipartimento della Formazione Professionale aveva proceduto ad annullare in autotutela i vari decreti dirigenziali con cui erano stati, a suo tempo, concessi i finanziamenti integrativi, pretesi dagli Enti di Formazione rispetto a quanto loro già assegnato nell'ambito del P.R.O.F. 2007, intimando, altresì, ai medesimi Enti di provvedere, entro trenta giorni, alla restituzione delle relative somme, mediante versamenti da effettuarsi sul capitolo d'entrata n.3724 del bilancio regionale, e di depositare le corrispondenti quietanze (mod. 121/T) rilasciate dalla Tesoreria;

successivamente, il medesimo dirigente generale, avendo constatato che il predetto termine di trenta giorni era decorso infruttuosamente, aveva provveduto agli accertamenti in entrata (sul capitolo 3724, capo X) delle somme che avrebbero dovuto essere recuperate a carico dei vari Enti, previa effettuazione di appositi "accantonamenti" a valere sulle quote di finanziamento che erano state nel frattempo contabilmente impegnate in favore degli Enti incaricati della realizzazione dei nuovi progetti di formazione, recentemente approvati in attuazione dell'Avviso n.20 del 2011;

nei decreti dirigenziali in questione si disponeva, in particolare, che le somme assoggettate alle operazioni di accantonamento venissero liquidate in favore della Regione Siciliana e, quindi, incamerate tramite l'emissione di mandati speciali (cosiddetti "mandati verdi");

con tali "mandati verdi" l'Amministrazione aveva, quindi, disposto, con riferimento a ciascuno degli Enti di Formazione interessati, la "commutazione in entrata della ritenuta eseguita in misura pari

all'importo dal medesimo Ente dovuto", con correlativa imputazione al capitolo di entrata n.3724 del bilancio regionale, rubricato "recuperi e rimborsi vari da altri soggetti".

Ciò premesso, le suddette parti appellanti hanno sostenuto che le varie partite di danno erariale sarebbero venute meno per effetto delle operazioni contabili sopra illustrate, che avrebbero comportato una forma di "compensazione" tra:

i crediti vantati dall'Amministrazione regionale per la restituzione, da parte degli Enti di Formazione, dei finanziamenti integrativi (ritenuti illegittimi dalla Procura e dalla Sezione di primo grado) che erano stati loro concessi (tra il 2007 ed il 2009), in aggiunta a quelli già assegnati nell'ambito del P.R.O.F. 2007, e che sono stati revocati mediante i decreti dirigenziali emanati nel 2013;

i crediti di cui sarebbero già divenuti titolari, nei confronti della Regione Siciliana, gli Enti di Formazione ai quali sono state assegnate quote di finanziamento, finalizzate alla realizzazione dei progetti formativi ricompresi nell'ambito dell'Avviso n.20 del 2011.

Si tratterebbe, infatti, di crediti (e debiti) reciproci, che sarebbero dotati dei requisiti della certezza, della liquidità e dell'esigibilità, idonei a consentirne la compensazione ai sensi dell'art. 1241 del c.c..

A dimostrazione di tali recuperi tramite compensazione, sono state allegate, tra l'altro:

la nota datata 27.11.2013 del Servizio Gestione;

la nota n.81109 del 16.12.2013 del medesimo Servizio;

le note n.36513 del 25.6.2014 e n.3274 del 22.1.2015, a firma del

dirigente del Servizio Tesoro della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, in cui si riferisce testualmente che: “A fronte dei mandati verdi di regolazione contabile emessi dal Dipartimento della Formazione Professionale a valere sui capitoli di spesa nn. 717914 e 717910, sono state predisposte le quietanze d’entrata al bilancio della Regione Siciliana, analiticamente di seguito descritte, imputate al capitolo d’entrata n.3724, capo X, esercizio contabile 2013.... Attesa la competenza del predetto Dipartimento, cui s’intesta l’azione di recupero, si ritiene che ulteriori dati ed informazioni circa lo stato dello stesso recupero debbano essere chiesti a tale Dipartimento”.

Le suddette parti appellanti hanno, infine, sottolineato che i contenziosi instaurati dai vari Enti di formazione innanzi al T.A.R. (avverso i decreti del 2013 con cui erano stati revocati i finanziamenti integrativi loro concessi sul P.R.O.F. 2007 ed era stata intimata la restituzione delle somme da essi riscosse a tale titolo) od al Giudice Ordinario (avverso i provvedimenti con cui erano stati disposti i recuperi a loro carico, mediante lo strumento della compensazione sopra illustrato) sono ancora pendenti per la decisione nel merito; tuttavia, alcune istanze cautelari proposte dai medesimi Enti risultano essere state, nel frattempo, rigettate.

2) Le parti appellanti Incardona, Gentile, Monterosso, Russo, Di Bartolo, Emanuele, Di Francesca ed Esposito hanno ribadito che non sarebbero, comunque, ravvisabili profili d’illegittimità nei procedimenti e nei provvedimenti mediante i quali erano stati, a suo tempo, concessi i finanziamenti integrativi, richiesti dai vari Enti di

Formazione Professionale in aggiunta alle somme loro già assegnate nell'ambito del P.R.O.F. 2007.

Infatti, trattandosi dell'espletamento di un "servizio pubblico" affidato dalla Regione Siciliana ad Enti privati non aventi scopo di lucro, l'Amministrazione sarebbe sempre incondizionatamente tenuta a coprire tutti i costi ed, in particolare, i "costi del personale", gravando su di essa una sorta di "garanzia impropria" per l'adempimento, da parte degli Enti di Formazione, delle obbligazioni di corrispondere al personale impiegato nei corsi i trattamenti economici stabiliti dalla contrattazione collettiva.

D'altro canto, non sarebbe ravvisabile a carico dell'Amministrazione alcun effettivo vincolo giuridico di non superabilità del limite di spesa previsto, in sede di approvazione del P.R.O.F., nei riguardi di ciascun Ente né tantomeno potrebbero desumersi tassativi divieti in tal senso dalla circolare n.6 dell'11.6.2004, che peraltro, all'epoca (periodo 2007-2009) in cui si verificarono i fatti oggetto del presente giudizio, non sarebbe stata più efficace.

In tale contesto, quindi, alle integrazioni finanziarie pretese dagli Enti si sarebbe legittimamente provveduto "ex post", utilizzando le economie di spesa già realizzate e reiscritte nei pertinenti capitoli di bilancio, così come consentito dall'art. 9 della L.R. n.21/2007.

Pertanto, secondo le predette parti appellanti, i comportamenti da esse tenuti e gli atti ed i provvedimenti emessi non sarebbero viziati da profili di antigiuridicità produttiva di danno erariale.

3) Tutti gli appellanti (ossia gli ex assessori Formica, Incardona,

Gentile e Lombardo, le ex dirigenti generali Russo e Monterosso, i dirigenti di settore Di Bartolo ed Emanuele, il funzionario Di Francesca, l'ex dirigente della Ragioneria Esposito) hanno sostenuto che, in ogni caso, non sarebbe ravvisabile alcun concreto nesso di causalità giuridicamente apprezzabile tra i comportamenti rispettivamente tenuti da ciascuno di essi ed i danni patrimoniali, che, secondo la Procura ed il Giudice di primo grado, sarebbero stati patiti dalla Regione Siciliana.

Più in particolare, gli ex assessori Formica, Incardona e Gentile hanno affermato che:

in base ai vigenti criteri di ripartizione delle competenze tra gli Organi di vertice politico-amministrativo e la dirigenza degli Enti Pubblici, le funzioni di natura gestionale spettano ai dirigenti;

pertanto, il presunto danno sarebbe causalmente riconducibile non ai decreti emanati dagli assessori, con i quali vennero apportate modifiche al P.R.O.F. 2007, prevedendosi determinate integrazioni finanziarie a favore degli Enti di Formazione che le avevano richieste, bensì ai successivi decreti emessi dal dirigente generale pro tempore (ossia dalla Russo, in carica nel 2007, e dalla Monterosso, in carica nel 2009), con i quali vennero concretamente assunti i correlativi impegni di spesa e disposti i pagamenti ai vari Enti.

Il Lombardo, per quanto riguarda la sua specifica posizione, ha evidenziato che:

egli, già presidente della Regione Siciliana, si trovò a ricoprire per un

brevissimo periodo nel giugno 2009 (nelle more della costituzione di una nuova Giunta), tra le altre, anche la carica di assessore “ad interim” all’Istruzione ed alla Formazione Professionale;

in tale contesto, egli non emanò alcuno dei decreti contenenti modifiche al P.R.O.F. 2007, con cui vennero previste ed autorizzate integrazioni finanziarie postume a favore di Enti di Formazione;

egli si limitò, infatti, ad apporre una firma, non accompagnata da alcuna dicitura avente valenza approvativa, su un promemoria che era stato redatto dalla struttura burocratica ed era già stato sottoscritto dal dirigente generale;

si trattò, quindi, di una “mera presa d’atto” da parte sua, non avente alcuna efficacia giuridica;

ciò trova puntuale conferma nel fatto che la pratica, rimasta all’epoca inesitata, venne successivamente sottoposta all’esame del nuovo assessore Gentile, il quale, effettuate autonomamente le proprie valutazioni, emanò il decreto n.1804 del 28.7.2009, con cui apportò modifiche al decreto n.852 del 3.4.2007 (che aveva, a suo tempo, approvato il P.R.O.F. 2007) e riconobbe la spettanza di finanziamenti integrativi agli Enti di Formazione “A.N.F.E. Sicilia”, “CIOFS-FP” e “I.A.L.-C.I.S.L.” per complessivi € 1.281.055,26.

In conclusione, ad avviso del Lombardo, egli non avrebbe assunto alcun ruolo concausale nella produzione di tale partita di danno, ragion per cui la condanna al risarcimento di € 224.184,67, pronunciata a suo carico dalla Sezione di primo grado, dovrebbe essere annullata, in quanto priva di valido fondamento.

I dirigenti e funzionari sopra menzionati (ossia Monterosso, Russo, Di Bartolo, Emanuele, Di Francesca ed Esposito) hanno, invece, sostenuto che:

in base alla normativa speciale contenuta nell'art. 6 della L.R. n.24/1976, la competenza ad approvare ed a modificare il Piano Regionale dell'Offerta Formativa spetta istituzionalmente all'assessore pro tempore alla Formazione Professionale;

la predetta competenza è stata puntualmente esercitata, per quanto concerne le fattispecie oggetto del presente giudizio, dagli assessori in carica, come inequivocabilmente comprovato dai decreti da essi emessi;

in tale contesto, pertanto, i decreti d'impegno delle relative spese, emanati dai dirigenti generali, avrebbero avuto una funzione "attuativa" delle determinazioni già definitivamente assunte dall'assessore, mentre i vari atti (note, promemoria, pareri, proposte ecc.) predisposti dai dirigenti e funzionari delle strutture burocratiche (Servizio Gestione, Servizio Rendicontazione, Servizio Programmazione, Dirigenza Generale del Dipartimento) avrebbero avuto una valenza istruttoria meramente endoprocedimentale, sostanzialmente priva di efficacia concausale nel determinismo delle varie partite di danno erariale.

4) Tutte le parti appellanti hanno sostenuto che, anche nel caso in cui si ravvisasse l'oggettiva illegittimità della concessione dei finanziamenti integrativi, i comportamenti da essi tenuti nella vicenda in esame non sarebbero stati, comunque, caratterizzati da profili

d'inescusabile violazione di norme, di marchiana negligenza e di scriteriata superficialità, tali da integrare gli estremi della colpa grave.

A sostegno di tale tesi, è stato affermato, in linea generale, che:

dal quadro normativo in materia non erano desumibili chiari divieti concernenti la concessione di finanziamenti integrativi in favore degli Enti di Formazione;

nell'assessorato all'Istruzione ed alla Formazione Professionale era peraltro, da tempo, invalsa la prassi di concedere finanziamenti integrativi postumi, soprattutto al fine di consentire la copertura dei maggiori costi di personale rispetto a quelli preventivati dagli Enti, considerato anche che doveva tenersi presente la circostanza che, in base al prevalente orientamento giurisprudenziale dei Giudici del Lavoro, l'Amministrazione regionale sarebbe stata, comunque, tenuta a fornire una sorta di "garanzia impropria" in ordine all'adempimento delle obbligazioni, gravanti direttamente sugli Enti di Formazione, riguardanti la corresponsione al personale, impiegato nell'espletamento dei corsi, dei trattamenti economici fissati dalla contrattazione collettiva;

d'altronde, sia pure al di fuori dei procedimenti divenuti oggetto di contestazione nel presente giudizio di responsabilità amministrativa, la Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana aveva in precedenza ammesso a visto e registrazione alcuni provvedimenti concessivi di finanziamenti integrativi (che erano stati sottoposti al suo esame in quanto comportanti l'utilizzo di risorse finanziarie provenienti dall'Unione Europea), senza formulare

specifici rilievi in ordine ad eventuali profili d'illegittimità di tali operazioni;

la suddetta circostanza avrebbe, quindi, contribuito a corroborare la convinzione degli amministratori e dirigenti regionali, che s'erano successivamente occupati di problematiche similari, che non vi fossero ostacoli giuridici all'attribuibilità di finanziamenti integrativi agli Enti che li avessero richiesti;

in tale contesto, pertanto, dovrebbe farsi applicazione, sia pur in via analogica (dato che i provvedimenti ritenuti illegittimi nel presente giudizio non furono sottoposti al controllo della Corte dei Conti, in quanto non comportanti l'utilizzo di risorse finanziarie stanziare dall'Unione Europea), del principio recentemente introdotto dall'art. 17, comma 30-quater, del D.L. n.78/2009, conv. in L. n.102/2009, secondo cui: "In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo".

Gli ex assessori Formica, Gentile ed Incardona, al fine di escludere profili di colpa grave nei comportamenti da essi tenuti, hanno, altresì, affermato di aver riposto affidamento sulle attività istruttorie che erano state svolte dai dirigenti dei competenti Servizi (Gestione, Programmazione ecc.) nonché dal dirigente generale pro tempore, ritenendo, pertanto, di poter condividere, in buona fede, il contenuto delle note, dei promemoria, dei pareri provenienti da tali soggetti, in cui si reputavano meritevoli di accoglimento le richieste avanzate dai

vari Enti di Formazione.

A loro volta, gli ex dirigenti generali Russo e Monterosso hanno sostenuto, sempre al fine di escludere profili di colpa grave nelle loro condotte, di essersi basati sulle risultanze degli atti istruttori provenienti dai Servizi sottordinati e successivamente, in sede di emissione dei decreti di assunzione degli impegni di spesa, d'aver dato puntuale esecuzione alle determinazioni assunte dall'assessore pro tempore.

I dirigenti e funzionari di settore (Di Bartolo, Emanuele, Di Francesca) hanno affermato di essersi attenuti alle direttive vigenti nell'ambito del Dipartimento, favorevoli alla concessione dei finanziamenti integrativi.

5) Tutte le parti appellanti hanno chiesto che questa Corte, ove ritenesse persistenti i profili di responsabilità amministrativa loro contestati dalla Procura, applichi in loro favore il "potere riduttivo dell'addebito", di cui all'art. 52 del R.D. n.1214/1934.

* * * * *

Dopo aver illustrato i motivi di gravame (concernenti il merito della complessa vicenda) comuni a tutte le parti private appellanti o, comunque, alla maggior parte di esse, deve darsi conto di talune tematiche particolari, prospettate da singoli soggetti.

6) L'ex assessore Formica, nel chiedere il ridimensionamento dell'onere risarcitorio posto a suo carico, ha sostenuto che, in tale ottica, dovrebbe valutarsi il ruolo che, nel 2007 (ossia all'epoca della prima fase di concessione dei finanziamenti integrativi, in cui egli

risulta coinvolto), avrebbe assunto la Commissione Regionale per l'Impiego, in sede di formulazione del parere (obbligatorio anche se non vincolante) da essa espresso in occasione dell'approvazione del P.R.O.F. 2007.

7) Di Francesca Salvatore (funzionario direttivo presso il Servizio Programmazione del Dipartimento della Formazione Professionale) ha sottolineato di non aver posto in essere alcun atto d'impulso o d'avallo, avente efficacia concausale nella produzione della partita di danno erariale che gli è stata contestata dalla Procura.

D'altronde, egli, rivestendo la qualifica di semplice funzionario amministrativo, non aveva la potestà di formulare proposte o di esprimere pareri, funzioni che competevano istituzionalmente al dirigente del Servizio (v. l'art. 8 della L.R. n.10/2000).

Ciò premesso, il Di Francesca ha osservato che l'unica contestazione che gli è stata rivolta dalla Procura concerne il promemoria prot. n.3657 del 19.12.2007.

Orbene, tale promemoria era stato da lui redatto, su richiesta della dirigente generale Russo, in un momento in cui era assente dal servizio la Di Bartolo (dirigente del Servizio Programmazione) ed in presenza di una situazione d'urgenza correlata all'imminente chiusura dell'esercizio finanziario 2007.

Con il suddetto promemoria egli si limitò a trasmettere alla dirigente generale Russo il quadro riassuntivo delle richieste dei finanziamenti integrativi sino ad allora pervenute, osservando, altresì, che eventuali impegni di spesa avrebbero potuto essere assunti prima della

scadenza dell'esercizio finanziario e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie ancora disponibili.

Qualsiasi valutazione in merito spettava, quindi, al dirigente generale (che, ai sensi della L.R. n.10/2000, in quel momento aveva anche il compito di sovrintendere al Settore Programmazione, data la temporanea assenza della Di Bartolo), che, in tale contesto, avrebbe dovuto tener conto, tra l'altro, della circostanza, debitamente segnalata dal Di Francesca, che non erano ancora pervenute le risultanze delle verifiche disposte dal Servizio Programmazione in ordine alle attività effettivamente svolte dagli Enti di Formazione interessati.

Il Di Francesca ha, pertanto, chiesto la riforma della statuizione di condanna formulata a suo carico dal Giudice di primo grado.

8) L'ex assessore Incardona ha evidenziato che:

con il decreto n.1062, da lui emesso il 7.4.2009, erano stati autorizzati finanziamenti integrativi in favore degli Enti di Formazione Cormorano Felix, ENFAGA Palermo, A.R.A.M. e CE.FO.P., per un ammontare complessivo di € 2.282.287,17;

con il decreto n.1116 del 18.6.2009 la dirigente generale Monterosso, pur tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Ragioneria Centrale dell'assessorato in ordine a talune rettifiche da effettuarsi relativamente agli importi assegnati agli Enti ENFAGA Palermo ed A.R.A.M., aveva, però, impegnato per la concessione delle integrazioni in favore dei predetti Enti la somma complessiva di € 2.373.253,13, superiore per € 90.965,96 a quella di € 2.282.287,17

prevista nel decreto assessoriale n.1062 del 7.4.2009.

L'Incardona ha, quindi, eccepito che egli non può essere tenuto a rispondere "pro quota" della maggior somma di € 90.965,96.

9) La Di Bartolo, dirigente del Servizio Programmazione, ha affermato, con specifico riferimento agli incrementi che erano stati concessi ad alcuni Enti (più precisamente: Consorzio E-laborando, Mathesis Italia, E.N.F.A.G.A. Palermo, Movimento Apostolico Ciechi) "in concomitanza alla fase di realizzazione dei progetti formativi ricompresi nel P.R.O.F. 2007", che non si sarebbe trattato di veri e propri "finanziamenti integrativi" bensì di somme erogate al fine di porre rimedio a presunti errori che sarebbero stati compiuti in sede d'approvazione del P.R.O.F. 2007.

10) Per quanto riguarda Lombardo Raffaele, si fa rinvio a quanto sopra già ampiamente esposto.

* * * * *

APPELLO DELLA PROCURA AVVERSO ESPOSITO LOREDANA
ED APPELLO INCIDENTALI DELLA MEDESIMA ESPOSITO.

Con atto notificato il 20.6.2014, la Procura regionale ha proposto appello avverso la sentenza n.401/2014, nella parte in cui la Sezione di primo grado ha dichiarato esente da responsabilità amministrativa Esposito Loredana, che, all'epoca dei fatti di causa, svolgeva le funzioni di dirigente del Servizio Ragioneria presso l'assessorato alla Formazione Professionale.

Ad avviso del P.M., pur essendo vero (come osservato dal Giudice di primo grado) che il controllo di competenza delle Ragionerie ha

ormai perduto, per effetto dell'art. 9 del D.P.R. n.38/1998, la tradizionale valenza impeditiva dell'efficacia degli atti, deve, tuttavia, ritenersi che la verifica della legittimità di una spesa sotto il profilo finanziario e contabile (copertura finanziaria, corretta imputazione al pertinente capitolo di bilancio, regolarità e completezza della documentazione giustificativa ecc.) non possa, comunque, prescindere dal preventivo accertamento riguardante l'intrinseca "legalità" della medesima spesa, ossia la sussistenza di una norma giuridica che ne consenta l'effettuazione.

In tale ottica, come si desume anche dalla circolare n.3, datata 26.1.2005, della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, la competente Ragioneria Centrale presso ciascun assessorato può, entro dieci giorni dalla registrazione dell'atto comportante un impegno di spesa, formulare osservazioni in ordine ad eventuali profili di non legalità della medesima, restando, comunque, riservata all'Amministrazione interessata la decisione finale sull'effettiva esecuzione della spesa disposta con il provvedimento oggetto dei rilievi della Ragioneria.

Ciò premesso, la Procura ha sostenuto che, nell'espletamento delle proprie funzioni di dirigente della Ragioneria, la Esposito avrebbe negligenemente tralasciato di verificare se i decreti assessoriali, con cui venivano concessi i finanziamenti integrativi in favore degli Enti di Formazione, ed i decreti del dirigente generale del Dipartimento, con cui venivano assunti i correlativi impegni di spesa, fossero basati o meno su apposite norme autorizzative e, quindi, di formulare

all'Amministrazione le opportune osservazioni in ordine a tale delicata problematica, al fine di indurla a riconsiderare il proprio operato.

La Procura ha conclusivamente affermato che i comportamenti negligenti e superficiali della Esposito avrebbero assunto un significativo ruolo concausale nel determinismo del danno erariale scaturito dalla concessione dei finanziamenti integrativi illegittimi agli Enti di Formazione, ragion per cui ella dovrebbe essere condannata al risarcimento in favore della Regione Siciliana nella misura di € 473.654,83 (da maggiorarsi degli accessori), così come precisato dal P.M. nel corso dell'udienza del 18.12.2013, tenutasi innanzi alla Sezione di primo grado.

* * * * *

Nel costituirsi in giudizio, la Esposito:

ha (come sopra ampiamente riferito) proposto, a sua volta, appello incidentale avverso la sentenza n.401/2014, limitatamente alle parti in cui la Sezione di primo grado (pur avendola prosciolta dagli addebiti sostanziali che le erano stati contestati dalla Procura) aveva risolto in senso a lei sfavorevole talune problematiche di rito e di merito;

ha, altresì, controdedotto al gravame proposto nei suoi confronti dalla Procura regionale, evidenziando quanto segue.

In primo luogo, l'appello del P.M. dovrebbe essere dichiarato inammissibile per tardività, considerato che:

la Procura aveva notificato la sentenza n.401/2014 a tutti i soggetti

condannati al risarcimento del danno, a partire da metà marzo 2014; da tale epoca, quindi, era iniziato a decorrere (secondo la consolidata giurisprudenza sia della Corte di Cassazione sia della Corte dei Conti) anche per la stessa Procura il termine breve di sessanta giorni per proporre eventuale appello avverso la Esposito (assolta dal Giudice di primo grado);

la Procura ha, invece, provveduto a notificare il gravame alla Esposito soltanto in data 20.6.2014, quand'era ormai abbondantemente scaduto il predetto termine breve.

In secondo luogo, l'appello sarebbe inammissibile anche perché il P.M. avrebbe formulato nei riguardi della Esposito contestazioni diverse rispetto a quelle contenute nell'originaria citazione in giudizio, incorrendo, quindi, in una sorta di "mutatio libelli", vietata dall'art. 345 del c.p.c..

Infatti, mentre nella citazione si sosteneva che la Esposito aveva negligenemente ammesso a registrazione i provvedimenti concessivi dei finanziamenti integrativi e di assunzione dei correlativi impegni di spesa, nell'appello si afferma che la medesima, pur non potendo esimersi dal provvedere alla registrazione di tali atti, avrebbe omesso di inviare osservazioni all'Amministrazione in ordine alla carenza di legalità della spesa.

L'appello della Procura sarebbe, infine, infondato anche nel merito, essendo condivisibili le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, relativamente alle caratteristiche recentemente assunte dal controllo di competenza delle Ragionerie.

* * * * *

CONCLUSIONI DELLA PROCURA GENERALE SUGLI APPELLI DELLE PARTI PRIVATE.

La Procura Generale presso questa Corte ha depositato le proprie conclusioni in ordine agli appelli proposti dalle varie parti private, confutando analiticamente le eccezioni e le tesi difensive in essi contenute e chiedendone il rigetto.

Inoltre, per quanto riguarda specificamente l'appello proposto da Monterosso Giuseppa Patrizia, la Procura Generale ha sostenuto che tale gravame dev'essere dichiarato inammissibile o, comunque, improcedibile, per violazione delle tassative disposizioni contenute nell'art. 1, comma 5-bis, della L. 14.1.1994, n.19, il quale stabilisce che:

“L'appello avverso le sentenze emesse dalla Corte dei Conti è proponibile dalle parti, dal Procuratore regionale competente per territorio o dal Procuratore Generale entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.

Entro i trenta giorni successivi, esso dev'essere depositato nella segreteria del Giudice d'Appello con la prova delle avvenute notifiche ed unitamente alla copia della sentenza impugnata”.

A sua volta, l'art. 8 del R.D. 13.8.1933, n.1038 (recante il “Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti”), dispone che:

“I termini stabiliti per la proposizione dei gravami sono perentori.

Le decadenze hanno luogo di diritto e devono essere pronunziate anche d'ufficio".

Ciò premesso, la Procura Generale ha osservato che:

il gravame della Monterosso è stato oggetto di notifica al P.M. in data 26.5.2014;

l'atto d'appello è stato depositato presso la segreteria di questa Sezione in data 27.5.2014, senza, però, essere corredato della prova dell'avvenuta notifica al destinatario;

la prova dell'avvenuta notifica (operazione che era stata effettuata dalla difesa della Monterosso tramite l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi della L. n.53/1994) è stata depositata (mediante l'allegazione del cartoncino proveniente dall'ufficio postale, attestante il regolare recapito della raccomandata) presso la segreteria della Sezione d'Appello soltanto in data 31.7.2014, ossia ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni (decorrente dalla concreta notifica del gravame al destinatario, avvenuta il 26.5.2014), tassativamente prescritto dall'art. 1, comma 5-bis, della L. 14.1.1994, n.19.

* * * * *

La difesa della Monterosso ha replicato all'eccezione d'inammissibilità od improcedibilità dell'appello, sollevata dalla Procura Generale, sostenendo (v. pagg. 6-8 della memoria inoltrata il 30.1.2015) che:

il gravame era stato depositato presso la segreteria della Sezione d'Appello in data 27.5.2014 con la prova delle operazioni di notifica

che erano state effettuate dai difensori della Monterosso il 23.5.2014, mediante spedizione per posta di plico raccomandato (come attestato dal timbro apposto dall'ufficio postale che aveva accettato il medesimo plico);

infatti, in caso di notifica eseguita a mezzo posta direttamente dall'avvocato a ciò autorizzato dal Consiglio dell'Ordine, la "prova dell'avvenuta notifica" (avente rilevanza per il soggetto notificante) sarebbe fornita dalla data indicata nel timbro "Guller", apposto dall'Ufficio postale dal quale era stata spedita la raccomandata, mentre la cartolina di ricevimento proverebbe non l'avvenuta effettuazione dell'operazione di notifica da parte del soggetto notificante bensì il regolare perfezionamento della notifica nei riguardi del soggetto destinatario.

Ciò premesso, dovrebbe, quindi, ritenersi che:

all'epoca (27.5.2014) di deposito del ricorso, da parte della difesa della Monterosso, presso la segreteria della Sezione d'Appello, v'era la "prova dell'avvenuta notifica", dato che l'atto recava il timbro dell'ufficio postale accettante e che ad esso era allegata la ricevuta di spedizione (in data 23.5.2014) della raccomandata;

il successivo deposito in data 31.7.2014 della cartolina attestante il regolare recapito (avvenuto il 26.5.2014) della raccomandata al destinatario era stato finalizzato soltanto a dimostrare il buon esito della notifica.

A sostegno delle proprie tesi, la difesa della Monterosso ha osservato che, secondo la recente giurisprudenza, in caso di notifica

curata direttamente dall'avvocato, a ciò autorizzato dal Consiglio dell'Ordine, mediante consegna di raccomandata all'ufficio postale ai sensi dell'art. 1 della L. n.53/1994, trova applicazione il principio desumibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n.477 del 2002, secondo cui, una volta che il plico sia pervenuto al destinatario, la notificazione risulta efficace per il notificante già al momento in cui l'atto venne da lui consegnato all'ufficio postale per la spedizione.

Conseguentemente, dovrebbe essere rigettata l'eccezione d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'appello, sollevata dalla Procura Generale.

* * * * *

CONCLUSIONI INTEGRATIVE DELLA PROCURA GENERALE E MEMORIE DI REPLICA DI ALCUNE DELLE PARTI PRIVATE.

In prossimità dell'udienza fissata per la trattazione degli appelli, la Procura Generale ha contestato ulteriormente la validità della tesi, prospettata dagli appellanti Incardona, Gentile, Monterosso, Russo, Di Bartolo, Di Francesca ed Esposito, secondo cui dovrebbe essere ravvisata l'inattualità delle partite di danno erariale loro contestate dal P.M. e, conseguentemente, dovrebbe essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere o l'improcedibilità dell'azione risarcitoria per carenza dell'interesse di cui all'art. 100 del c.p.c., dato che il Dipartimento della Formazione Professionale ha provveduto, nel frattempo, ad annullare in autotutela i decreti dirigenziali con cui erano stati precedentemente concessi i finanziamenti integrativi (erogati ai vari Enti di Formazione in

aggiunta a quanto loro già assegnato nell'ambito del P.R.O.F. 2007) e ad attivare le procedure di recupero a carico dei medesimi Enti, mediante una forma di "compensazione" tra:

i crediti vantati dall'Amministrazione regionale per la restituzione, da parte degli Enti di Formazione, dei predetti finanziamenti "extrabudget";

i crediti di cui sarebbero già divenuti titolari, nei confronti della Regione Siciliana, gli Enti ai quali sono state recentemente assegnati finanziamenti finalizzati alla realizzazione dei progetti formativi ricompresi nell'ambito dell'Avviso n.20 del 2011.

A tal proposito, la Procura Generale (v. memoria del 6.2.2015) ha riferito che sull'operato dell'Amministrazione regionale è stata recentemente avviata un'indagine da parte dell'O.L.A.F. (Ufficio Europeo Anti Frode), che ha manifestato forti dubbi e perplessità sulla giuridica ammissibilità (alla luce delle statuizioni già contenute nell'art. 80 del Regolamento C.E. n.1083/2006 ed attualmente trasfuse nell'art. 153 del nuovo Regolamento CE n.153/2013) delle predette operazioni di recupero tramite compensazione, essendo esse state predisposte mediante "accantonamenti" e successivi "incameramenti" da parte della Regione di quote delle risorse assegnate agli Enti di Formazione inseriti nel P.R.O.F. 2011, che risulta finanziato, in gran parte, con contributi stanziati dall'Unione Europea.

Su tale tematica s'è sviluppato un serrato dibattito tra la Procura Generale (che ha depositato, in allegato ad una nuova memoria, la

deliberazione n.107/2015, emessa dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, nella quale, con riferimento ad una fattispecie concreta esulante da quelle oggetto del presente giudizio di responsabilità, sono state illustrate alcune opzioni interpretative inerenti l'effettiva portata della predetta normativa CE) e le parti appellanti interessate (v. memorie depositate a metà marzo 2015), le quali hanno, a loro volta, ribadito la legittimità delle operazioni di recupero recentemente poste in essere dal Dipartimento della Formazione Professionale ed escluso che, in tale contesto, vi siano state violazioni delle norme comunitarie, in quanto gli "accantonamenti" sarebbero stati effettuati esclusivamente con riferimento alle quote delle risorse finanziarie stanziare direttamente dalla Regione Siciliana.

* * * * *

All'odierna udienza, i difensori delle parti private ed il Pubblico Ministero hanno ampiamente illustrato le rispettive tesi, confermando le conclusioni già formulate per iscritto, per quanto riguarda sia le questioni di rito che quelle di merito.

DIRITTO

DISAMINA DELLE QUESTIONI INERENTI L'AMMISSIBILITA' O LA PROCEDIBILITA' DI TALUNI APPELLI.

Preliminarmente, il Collegio Giudicante deve verificare (considerato anche che sono state sollevate puntuali eccezioni da parte, rispettivamente, della Procura Generale e della dott.ssa Esposito) l'ammissibilità e la procedibilità degli appelli che sono stati proposti,

al fine d'ottenere la riforma della sentenza n.401/2014, da Monterosso Giuseppa Patrizia avverso il P.M. e dalla Procura regionale della Corte dei Conti nei riguardi di Esposito Loredana.

Per quanto riguarda specificamente l'appello proposto dalla Monterosso, si osserva che l'art. 1, comma 5-bis, della L. 14.1.1994, n.19, stabilisce che:

“L'appello avverso le sentenze emesse dalla Corte dei Conti è proponibile dalle parti, dal Procuratore regionale competente per territorio o dal Procuratore Generale entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.

Entro i trenta giorni successivi, esso dev'essere depositato nella segreteria del Giudice d'Appello con la prova delle avvenute notifiche ed unitamente alla copia della sentenza impugnata”.

A sua volta, l'art. 8 del R.D. 13.8.1933, n.1038 (recante il “Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti”), dispone che:

“I termini stabiliti per la proposizione dei gravami sono perentori.

Le decadenze hanno luogo di diritto e devono essere pronunziate anche d'ufficio”.

Il modello processuale vigente per i giudizi di competenza della Corte dei Conti prevede, quindi, che:

l'atto d'appello venga previamente notificato alla controparte, con l'osservanza del “termine breve” di sessanta giorni, a decorrere dalla notificazione della sentenza di primo grado, o del “termine lungo” di

un anno, a partire dalla data di pubblicazione della medesima sentenza (nel caso in cui essa non sia stata notificata);

entro i trenta giorni successivi all'avvenuto perfezionamento della notifica alla controparte, l'atto d'appello venga depositato presso la segreteria del Giudice adito, con la prova dell'eseguita notifica ed unitamente alla copia della sentenza impugnata.

Orbene, in ordine all'esatta interpretazione di tale normativa hanno avuto modo di pronunciarsi, in sede di risoluzione di apposita "questione di massima", le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la sentenza n.8/2009/Q.M., emessa in data 21.12.2009, la quale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L. 18.6.2009, n.69 (che, modificando l'art. 1, comma 7, della L. n.19/1994, ha ridisciplinato la funzione nomofilattica attribuita alle Sezioni Riunite), assume una peculiare "valenza vincolante" per i Giudici di merito.

In particolare, le Sezioni Riunite, dopo aver effettuato una dettagliata disamina (alla quale, per ragioni di economia espositiva, si fa, in questa sede, espresso rinvio) degli orientamenti della giurisprudenza della Corte Costituzionale nonché della Corte di Cassazione, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui: "Il termine perentorio di trenta giorni per il deposito dell'atto d'appello con la prova dell'avvenuta notifica, di cui all'art. 1, comma 5-bis, della L. 14.1.1994, n.19, decorre dalla data in cui la notifica s'è perfezionata anche nei confronti del destinatario e non già da quella in cui la notifica s'è perfezionata per il soggetto notificante (e ciò tenuto conto di quanto sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza

n.477/2002, in ordine alla scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento di notificazione, rispettivamente, per la parte notificante e per quella destinataria della notifica)”.

In sostanza, onde attenersi correttamente a quanto tassativamente disposto dall’art. 1, comma 5-bis, della L. n.19/1994 e non incorrere nella conseguenziale decadenza prevista dall’art. 8 del R.D. n.1038/1933, la parte appellante deve attendere il buon esito della notifica del gravame al soggetto destinatario, prima di depositare, entro e non oltre i trenta giorni successivi a tale evento, nella segreteria del Giudice competente l’atto d’appello corredato della prova dell’avvenuta regolare notifica alla controparte.

Orbene, dall’esame della documentazione acquisita al fascicolo processuale si desume inequivocabilmente che:

l’appello della Monterosso è stato notificato alla Procura, tramite plico raccomandato, in data 26.5.2014;

l’atto d’appello è stato depositato presso la segreteria di questa Sezione in data 27.5.2014, senza, però, essere corredato della prova dell’avvenuta regolare notifica al destinatario;

la prova dell’avvenuta notifica (operazione che era stata effettuata dalla difesa della Monterosso mediante l’invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai sensi della L. n.53/1994) è stata depositata (mediante l’allegazione del cartoncino proveniente dall’ufficio postale, attestante il regolare recapito della raccomandata alla Procura) presso la segreteria di questa Sezione d’Appello soltanto in data 31.7.2014, ossia ben oltre la scadenza del termine di

trenta giorni (decorrente dalla concreta regolare notificazione al destinatario del gravame, avvenuta il 26.5.2014), tassativamente prescritto dall'art. 1, comma 5-bis, della L. 14.1.1994, n.19.

D'altro canto, a fronte della puntuale contestazione, da parte della Procura Generale, dell'inosservanza delle prescrizioni tassativamente imposte dalla normativa sopra citata, la Monterosso non ha addotto alcuna concreta giustificazione, limitandosi ad affermare (v. le pagg. 6-8 della memoria del 30.1.2015) che, in sede di deposito dell'atto d'appello (avvenuto il 27.5.2014), le "prove dell'avvenuta notifica" (avente rilevanza per il soggetto notificante) sarebbero state costituite dall'indicazione della data (23.5.2014) risultante nel timbro "Guller" apposto dall'Ufficio postale dal quale era stato spedito il plico raccomandato e dalla ricevuta di spedizione in pari data del medesimo plico.

Il Collegio Giudicante reputa, conclusivamente, che, sulla base delle chiare norme sopra citate e del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti nella sentenza n.8/2009/Q.M., che questa Sezione condivide pienamente e di cui ha già fatto applicazione in fattispecie analoghe (v., ex plurimis, la recente sentenza n.55/2015), l'appello proposto da Monterosso Giuseppa Patrizia debba essere dichiarato inammissibile.

Deve, peraltro, sottolinearsi che, per le ragioni che verranno dettagliatamente esposte nel prosieguo di questa sentenza, con riferimento ad analoghe problematiche prospettate da altre parti appellanti, i vari motivi di gravame addotti dalla Monterosso risultano

privi di giuridico fondamento e, quindi, non sarebbero stati, comunque, suscettibili di accoglimento.

* * * * *

Passando all'esame dell'appello proposto dalla Procura regionale nei confronti di Esposito Loredana, il Collegio Giudicante reputa che esso debba essere dichiarato inammissibile per intempestività.

A tal proposito, deve rammentarsi che questa Sezione d'Appello ha già avuto modo di evidenziare (v. la sentenza n.341/2008, dai cui principii non v'è alcun motivo di discostarsi) che:

“E' stato più volte affermato dalla Corte di Cassazione che, nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata si sia pronunciata su cause legate da uno stretto rapporto di dipendenza, risulta applicabile la normativa vigente in materia di cause inscindibili.

In tal senso, il concetto di cause inscindibili (v. Corte di Cassazione n.1867 del 1981 e n.567 del 1998) va riferito non soltanto alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale ma anche a quelle di litisconsorzio processuale ed a quelle di <cause tra loro dipendenti>, in cui è necessario che la decisione venga emessa in contraddittorio tra tutte le parti, onde evitare la possibilità del formarsi di giudicati contrastanti.

Ciò ricorre indubbiamente anche ove il fatto illecito e produttivo di danno erariale sia stato sostanzialmente unitario ed alla sua causazione abbiano contribuito più soggetti, poi chiamati a risponderne a titolo di responsabilità amministrativa innanzi al Giudice contabile.

Ne consegue che in tema di impugnazioni va applicato il principio in base al quale nel processo con pluralità di parti, stante l'unitarietà del termine per appellare, la notificazione della sentenza che sia stata eseguita ad iniziativa di una sola delle parti determina, nei riguardi sia della stessa parte notificante sia di quelle destinatarie delle notifiche, l'inizio del decorso del termine breve per la proposizione dell'appello anche contro tutte le altre parti (v.: Corte di Cassazione n.25097/2005, n.9564/2000, n.6514/1996)".

Ciò premesso, il Collegio Giudicante rileva che nella fattispecie oggetto del presente giudizio:

la Procura aveva notificato la sentenza n.401/2014 a tutti i soggetti condannati al risarcimento del danno, a partire da metà marzo 2014; conseguentemente, da tale epoca iniziava a decorrere anche per la stessa Procura il termine breve di sessanta giorni (di cui dall'art. 1, comma 5-bis, della L. 14.1.1994, n.19) per proporre eventuale appello avverso la Esposito (soggetto che era stato assolto dal Giudice di primo grado);

il P.M. ha, invece, provveduto a notificare il gravame alla Esposito soltanto in data 20.6.2014, quand'era ormai abbondantemente scaduto il predetto termine perentorio.

Ovviamente, stante la declaratoria d'inammissibilità del gravame proposto dalla Procura nei riguardi della Esposito (già assolta nel merito dalla Sezione di primo grado), non v'è luogo ad esaminare i motivi dell'appello incidentale (peraltro giuridicamente superfluo), che è stato inoltrato dalla medesima Esposito avverso la sentenza

n.401/2014.

Il Collegio Giudicante rileva, infine, che, non venendo emessa da questa Sezione alcuna “pronunzia assolutoria nel merito” in favore della Esposito, non v'è luogo a provvedere in ordine alla liquidazione delle spese di difesa (e ciò in conformità a quanto disposto dall'art. 10 bis, comma 10, del D.L. 30.9.2005, n.203, conv. in L. 2.12.2005, n.248, e successive modifiche).

* * * * *

DISAMINA DELLE ECCEZIONI PRELIMINARI SOLLEVATE DALLE PARTI PRIVATE APPELLANTI.

A) In primo luogo, dev'essere vagliata l'eccezione (già dichiarata infondata dalla Sezione di primo grado), riproposta da alcune parti appellanti (più precisamente Russo Alessandra, Di Bartolo Maria Carmela, Di Francesca Salvatore), secondo cui l'istruttoria condotta dalla Procura regionale e la correlativa citazione in giudizio emessa nei loro confronti sarebbero affette da nullità per violazione delle disposizioni contenute nell'art. 17, comma 30-ter, del D.L. n.78/2009, conv. in L. n.102/2009, come modificate dall'art. 1, comma 1, lett. C, n.1, del D.L. n.103/2009, conv. in L. n.141/2009, concernenti la necessità della sussistenza di una specifica e concreta notizia di danno, affinché la Procura della Corte dei Conti possa avviare attività istruttoria per l'accertamento di una fattispecie di responsabilità amministrativa.

Orbene, esaminati gli atti acquisiti al fascicolo processuale, il Collegio Giudicante reputa che tale eccezione sia palesemente

infondata.

In proposito, si rileva che in date 18.1.2011 e 23.3.2011 pervennero alla Procura contabile due esposti (il primo corredato anche da un articolo di stampa del 15.1.2011), in cui venivano descritti e segnalati sprechi di denaro pubblico e gravi irregolarità in materia di finanziamenti integrativi indebitamente concessi dalla Regione Siciliana a vari Enti di Formazione Professionale.

In tali esposti si evidenziava, tra l'altro, che la prassi di concedere finanziamenti integrativi, senza validi titoli giuridici ed in maniera assolutamente non trasparente, era invalsa da tempo nell'Amministrazione regionale, anzi, "era esplosa già negli anni 2007, 2008 e 2009".

La conferma di tali anomale circostanze pervenne al P.M. dai funzionari incaricati di acquisire documentazione presso l'Assessorato all'Istruzione ed alla Formazione Professionale (v. la relazione del 18.1.2012, in cui veniva sottolineato che le procedure concernenti la concessione di illegittimi finanziamenti integrativi agli Enti di Formazione risalivano agli anni 2007, 2008, 2009).

Non v'è dubbio, quindi, che la Procura della Corte dei Conti fosse pienamente legittimata ad attivare mirate indagini su tali eventi, assai verosimilmente caratterizzati da gravi illegittimità e da sprechi di denaro pubblico, anche per quanto riguardava i finanziamenti "extrabudget" che erano stati indiscriminatamente concessi a numerosi Enti inseriti nel P.R.O.F. 2007.

B) Il Collegio Giudicante ritiene priva di qualsiasi valido fondamento

giuridico l'eccezione sollevata dall'ex assessore Incardona Carmelo, secondo cui egli, avendo agito in qualità di Organo di natura politica, non sarebbe assoggettabile all'azione di responsabilità amministrativa, rientrando nella sfera giurisdizionale della Corte dei Conti.

A tal proposito, appare del tutto evidente che l'Incardona è stato citato in giudizio di responsabilità amministrativa non in relazione all'espletamento di funzioni di natura politica bensì per rispondere del danno erariale che, secondo la Procura della Corte dei Conti, è scaturito dall'illegittimo decreto n.1062 del 7.4.2009, con cui l'Incardona, nell'esercizio delle funzioni di natura prettamente amministrativa attribuitegli dall'art. 6 della L.R. n.24/1976, aveva apportato modifiche al decreto assessoriale n.852 del 3.4.2007 (con cui era stato approvato, a suo tempo, il P.R.O.F. 2007), disponendo la concessione di indebiti finanziamenti integrativi (ossia aggiuntivi rispetto a quelli loro già assegnati nell'ambito del P.R.O.F. 2007) agli enti Cormorano Felix, ENFAGA Palermo, A.R.A.M. e CE.FO.P. ed individuando, altresì, dettagliatamente le correlative risorse finanziarie da impegnarsi sul pertinente capitolo di bilancio della Regione Siciliana.

C) Proseguendo nell'esame delle questioni preliminari, il Collegio Giudicante rileva l'infondatezza dell'eccezione, riproposta dall'ex assessore Incardona (nonché dall'ex dirigente generale Monterosso, il cui gravame è, però, già stato dichiarato inammissibile), di presunta "disintegrità del contraddittorio processuale".

Infatti, secondo tale tesi:

nel presente giudizio di responsabilità amministrativa avrebbero dovuto essere citati anche i singoli Enti di Formazione Professionale, che, a suo tempo, avevano ottenuto la concessione dei finanziamenti integrativi (ritenuti illegittimi dalla Procura e dal Giudice di primo grado);

l'omessa integrazione del contraddittorio comporterebbe, pertanto, la necessità di dichiarare la nullità della sentenza n.401/2014 e di rinviare il giudizio alla Sezione di primo grado per gli adempimenti di competenza, ai sensi degli artt. 102 e 354 del c.p.c. e dell'art. 105 del R.D. n.1038/1933.

Ciò premesso, il Collegio Giudicante osserva che, secondo la prospettazione contenuta nell'atto di citazione della Procura regionale (condivisa dalla Sezione di primo grado):

il danno erariale è scaturito dalle concessioni di finanziamenti integrativi a vari Enti di Formazione Professionale inseriti nel P.R.O.F. 2007, che erano state disposte "ex post" dall'assessorato all'Istruzione ed alla Formazione Professionale senza alcun valido titolo giuridico;

le responsabilità per tali fattispecie dannose vanno imputate agli assessori, dirigenti e funzionari pubblici, che, con i loro comportamenti caratterizzati da inescusabili violazioni degli obblighi di servizio e da colpa grave, hanno contribuito all'erogazione degli indebiti finanziamenti "extrabudget".

In tale ottica appare, quindi, del tutto evidente che il giudizio di

responsabilità amministrativa sia stato correttamente instaurato nei confronti di quegli specifici soggetti che, secondo la Procura, non avevano ottemperato ai propri doveri istituzionali nei riguardi dell'Amministrazione d'appartenenza, operando in maniera notevolmente negligente e superficiale nonché in violazione del quadro normativo vigente in materia.

D'altro canto, non è dato comprendere quali sarebbero stati i presunti comportamenti illeciti, tenuti dagli Enti di Formazione in violazione di specifici doveri di servizio e con dolo o colpa grave, che avrebbero dovuto indurre la Procura (nonché la Sezione di primo grado) a disporre la chiamata in giudizio dei medesimi Enti, considerato che:

essi si limitarono ad inoltrare al Dipartimento della Formazione Professionale le proprie richieste di finanziamenti integrativi, adducendo le ragioni che, a loro avviso, avrebbero potuto giustificare tali pretese;

era, quindi, compito esclusivo dei competenti Organi ed Uffici dell'Amministrazione valutare in maniera diligente ed approfondita la sussistenza o meno dei presupposti inerenti l'ammissibilità e la legittimità di tali richieste, prima di adottare i provvedimenti consequenziali.

D) Il Collegio Giudicante rileva la palese infondatezza dell'eccezione (riproposta da Russo Alessandra, Di Bartolo Maria Carmela, Di Francesca Salvatore ed Emanuele Antonino) di maturata prescrizione quinquennale (perlomeno parziale) delle pretese risarcitorie che sono state azionate nei loro confronti dalla Procura.

Premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., ex plurimis, Sezioni Riunite n.14/2011/Q.M.), nei casi di danno diretto derivante dall'illegittimo esborso di somme di denaro da parte della P.A., la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa inizia a decorrere dal momento in cui, per effetto dell'emissione del relativo mandato di pagamento in favore del soggetto beneficiario, è venuta a concretizzarsi la diminuzione patrimoniale per l'Ente Pubblico, il Collegio Giudicante rileva che:

l'effettiva erogazione dei finanziamenti integrativi in favore dei vari Enti di Formazione ha avuto inizio in epoca successiva all'emissione dei decreti assessoriali nn. 2907, 2908 e 2909 del 21.12.2007 e del decreto del dirigente generale n.1911 del 24.12.2007 (con cui vennero assunti i correlativi impegni di spesa);

nei confronti dei soggetti sopra indicati (nonché di tutti gli altri presunti responsabili del danno erariale) la Procura regionale ha emesso in data 28.9.2012 invito a dedurre contenente anche formale atto di costituzione in mora, in cui venivano dettagliatamente illustrate le singole fattispecie di danno erariale (quantificato nel rispettivo ammontare) scaturite dalla concessione degli illegittimi finanziamenti integrativi in favore degli Enti di Formazione, venivano individuate e contestate le responsabilità imputabili ai singoli amministratori, dirigenti e funzionari pubblici coinvolti nella complessa vicenda, venivano infine chiaramente manifestate, con specifico richiamo agli artt. 1219 e 2943 del c.c., le pretese risarcitorie nei riguardi di ciascuno di essi;

per quanto interessa specificamente in questa sede, il predetto atto è stato ritualmente notificato: al Di Francesca in data 6.10.2012, all'Emanuele il 9.10.2012, alla Di Bartolo il 16.10.2012 ed alla Russo il 26.10.2012.

Appare, quindi, del tutto evidente che la Procura ha tempestivamente interrotto la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa nei confronti di tutti i soggetti interessati, ragion per cui le eccezioni proposte dai medesimi vanno respinte.

E) A conclusione della disamina delle eccezioni preliminari, il Collegio Giudicante osserva che non appare ravvisabile alcuna violazione dei principi del "giusto processo", imputabile alla Procura regionale e non censurata dal Giudice di primo grado.

Infatti, dalla documentazione acquisita al fascicolo processuale si desume che, dopo l'emissione dell'atto di citazione in giudizio ed in prossimità dell'udienza di trattazione della causa, la Procura s'è limitata a chiedere alcune informazioni e/o delucidazioni ai competenti uffici dell'assessorato all'Istruzione ed alla Formazione Professionale su profili prettamente tecnici, riguardanti essenzialmente le iniziative di recupero, che (secondo quanto riferito dai soggetti convenuti in giudizio) erano state avviate a carico degli Enti di Formazione beneficiari degli illegittimi finanziamenti "extrabudget".

La documentazione così acquisita è stata allegata al fascicolo processuale, al fine di garantire il contraddittorio con le controparti, le quali, a loro volta, hanno depositato ulteriori atti riguardanti la

predetta problematica e formulato le deduzioni ritenute opportune.

* * * * *

DISAMINA DELLE QUESTIONI DI MERITO.

1) Come già riferito nella “parte in fatto”, vari soggetti (più precisamente: l’Incardona, il Gentile, la Russo, la Di Bartolo, il Di Francesca nonché la Monterosso e la Esposito, le posizioni delle quali sono, però, già state definite da questa Corte con le statuizioni relative all’inammissibilità del gravame proposto dalla Monterosso ed all’inammissibilità dell’appello proposto dalla Procura avverso la Esposito, già assolta in primo grado) hanno riproposto le tesi secondo cui:

dovrebbe essere ravvisata l’inattualità delle partite di danno erariale loro contestate dalla Procura;

conseguentemente, dovrebbe essere dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità dell’azione risarcitoria, promossa dal P.M., per carenza dell’interesse di cui all’art. 100 del c.p.c..

A tal proposito, i predetti soggetti hanno riferito che:

nel periodo aprile-luglio 2013 (ossia dopo la citazione in giudizio degli amministratori e funzionari pubblici, ritenuti dalla Procura responsabili del danno erariale), il nuovo dirigente generale pro tempore (dott.ssa Corsello) del Dipartimento della Formazione Professionale aveva provveduto ad annullare in autotutela i decreti dirigenziali con cui erano stati, a suo tempo, concessi i finanziamenti integrativi, richiesti dai vari Enti di Formazione in aggiunta a quanto

loro già assegnato nell'ambito del P.R.O.F. 2007, intimando ai medesimi Enti di provvedere, entro trenta giorni, alla restituzione delle relative somme, mediante versamenti da effettuarsi sul capitolo d'entrata n.3724 del bilancio regionale, e di depositare le corrispondenti quietanze (mod. 121/T) rilasciate dalla Tesoreria;

successivamente, il medesimo dirigente generale, avendo constatato che il predetto termine di trenta giorni era decorso infruttuosamente, aveva proceduto agli accertamenti in entrata (sul capitolo 3724, capo X) delle somme che avrebbero dovuto essere recuperate a carico dei vari Enti, previa effettuazione di appositi "accantonamenti" a valere sulle quote di finanziamento che erano state recentemente impegnate in favore degli Enti incaricati della realizzazione dei nuovi progetti di formazione, approvati in attuazione dell'Avviso n.20 del 2011;

nei decreti dirigenziali in questione si disponeva, in particolare, che le somme assoggettate alle operazioni di "accantonamento" venissero liquidate in favore della Regione Siciliana e, quindi, "incamerate" tramite l'emissione di mandati speciali (cosiddetti "mandati verdi");

con tali "mandati verdi" l'Amministrazione aveva, quindi, disposto, con riferimento a ciascuno degli Enti di Formazione interessati, la "commutazione in entrata della ritenuta eseguita in misura pari all'importo da esso Ente dovuto", con correlativa imputazione al capitolo n.3724 del bilancio regionale, rubricato "recuperi e rimborsi vari da altri soggetti".

Ciò premesso, le parti appellanti hanno sostenuto che le varie partite

di danno erariale sarebbero venute meno per effetto delle operazioni contabili sopra illustrate, che avrebbero comportato una forma di “compensazione” tra:

i crediti vantati dall’Amministrazione regionale per la restituzione, da parte degli Enti di Formazione, dei finanziamenti integrativi (ritenuti illegittimi dalla Procura e dalla Sezione di primo grado) che erano stati loro concessi (tra il 2007 ed il 2009), in aggiunta a quelli già assegnati nell’ambito del P.R.O.F. 2007, e che sono stati oggetto di revoca mediante i decreti dirigenziali emanati nel 2013;

i crediti di cui sarebbero già divenuti titolari, nei confronti della Regione Siciliana, gli Enti di Formazione, ai quali sono state recentemente assegnate quote di finanziamento finalizzate alla realizzazione dei progetti formativi ricompresi nell’ambito dell’Avviso n.20 del 2011.

Si tratterebbe, infatti, di crediti (e debiti) reciproci, che sarebbero dotati dei requisiti della certezza, della liquidità e dell’esigibilità, idonei a consentirne la compensazione ai sensi dell’art. 1241 del c.c..

A dimostrazione di tali recuperi tramite compensazione, sono state allegate (tra l’altro):

la nota datata 27.11.2013 del Servizio Gestione;

la nota n.81109 del 16.12.2013 del medesimo Servizio;

le note n.36513 del 25.6.2014 e n.3274 del 22.1.2015, a firma del dirigente del Servizio Tesoro della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, in cui si riferisce testualmente che: “A fronte dei mandati verdi di regolazione contabile emessi dal Dipartimento della

Formazione Professionale a valere sui capitoli di spesa nn. 717914 e 717910, sono state predisposte le quietanze d'entrata al bilancio della Regione Siciliana, analiticamente di seguito descritte, imputate al capitolo d'entrata 3724, capo X, esercizio contabile 2013.... Attesa la competenza del predetto Dipartimento, cui s'intesta l'azione di recupero, si ritiene che ulteriori dati ed informazioni circa lo stato dello stesso recupero debbano essere chiesti a tale Dipartimento”.

Il Collegio Giudicante ritiene che tali argomentazioni, eccezioni e conclusioni non siano affatto giuridicamente condivisibili e debbano, quindi, essere rigettate.

A tal proposito, deve, in primo luogo, evidenziarsi che dall'esame dei singoli decreti di “incameramento di somme”, che sono stati emessi, nel corso del 2013, dal Dipartimento della Formazione Professionale, si evince agevolmente la “illiquidità” sia dei (presunti) debiti dell'Amministrazione nei confronti dei vari Enti di Formazione interessati sia dei correlativi (presunti) crediti dei medesimi Enti, che sarebbero maturati in loro favore in relazione all'espletamento (all'epoca ancora “in itinere”) delle attività di formazione professionale ricomprese nell'ambito del cosiddetto “Avviso n.20 del 2011”.

Infatti, nei predetti decreti dirigenziali del 2013 l'Amministrazione, una volta effettuata “l'operazione di accantonamento, a valere sulle somme impegnate per l'Avviso n. 20/2011, di una quota parte proporzionale al debito del singolo Ente”, ha provveduto alla successiva “liquidazione” del credito, di pari importo, in favore della

Regione Siciliana (e ciò in misura corrispondente alle somme ritenute illegittimamente corrisposte, a suo tempo, all'Ente a titolo di finanziamenti integrativi a valere sul P.R.O.F. 2007).

Nessun riferimento è stato, invece, operato nei decreti in esame alla fase del procedimento di spesa concernente specificamente la "liquidazione" del credito che sarebbe maturato in favore del singolo Ente in rapporto all'Avviso n. 20/2011, liquidazione che in tanto avrebbe potuto essere legittimamente disposta, in quanto fosse già stata presentata, esaminata e debitamente approvata la rendicontazione delle attività effettivamente svolte in tale specifico ambito.

Infatti, l'<impegno contabile>, che è stato assunto dall'Amministrazione con il decreto dirigenziale emanato a seguito dell'approvazione definitiva della graduatoria dei progetti formativi ricompresi nell'Avviso n. 20/2011, non attribuisce "tout court" all'Ente interessato un "diritto di credito certo, liquido ed esigibile" né appare idoneo a far ritenere "effettivamente spettante" al medesimo Ente l'importo ivi indicato, importo che potrà essere definito tale soltanto a seguito della regolare rendicontazione dell'attività concretamente svolta, debitamente controllata e formalmente approvata dall'Amministrazione.

In sostanza, l'operazione di "liquidazione" del credito di pertinenza dell'Amministrazione (traente titolo dall'attivazione del recupero degli esborsi da essa sostenuti, a suo tempo, in occasione dell'illegittima concessione dei finanziamenti integrativi nell'ambito del P.R.O.F.

2007) non risulta (per quanto si desume dai decreti dirigenziali in questione) essere stata preceduta dalla correlativa ed indispensabile “liquidazione” del debito della stessa Amministrazione nei confronti del singolo Ente, per le attività da esso concretamente svolte nell’ambito del programma di formazione di cui all’Avviso n. 20/2011, operazione da ritenersi indubbiamente propedeutica all’emissione del titolo di pagamento nonché necessaria affinché si potesse procedere ad un’eventuale estinzione delle reciproche obbligazioni mediante compensazione.

Ne consegue che l’<espedito> che è stato posto in essere dall’Amministrazione, consistente nello “incamerare” le somme da recuperare mediante l’emissione dei mandati speciali (c.d. mandati verdi), oltre che difettare del presupposto legittimativo, ossia della ragione giuridica sulla base della quale operare il predetto “accantonamento” (alias “ritenuta”) a valere sulle somme contabilmente “impegnate” recentemente in favore dei singoli Enti di Formazione Professionale, non ha conferito il carattere della “effettività” all’asserito recupero, in quanto s’è trattata di una “mera operazione contabile”, che non ha comportato alcuna reale movimentazione di somme di denaro presso la Tesoreria regionale.

A tal proposito, deve rammentarsi che i c.d. “mandati verdi” (emessi dal Dipartimento della Formazione Professionale ed acquisiti agli atti del presente giudizio) sono ordinativi speciali, già previsti dall’art. 408, comma 1, del “Regolamento di contabilità generale dello Stato”, approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827, il quale dispone che: “Gli

ordinativi sono distinti, in modo appariscente, in due specie, a seconda che essi comportino effettivo movimento di denaro, ovvero debbano essere estinti: mediante commutazione in quietanza di entrata o di versamento in conto corrente di amministrazioni e gestioni autonome, oppure mediante semplici registrazioni nelle scritture contabili”.

A loro volta, le Istruzioni Generali sui Servizi di Tesoreria prevedono, all’art. 77, che:

“I titoli di spesa da estinguere mediante commutazione in documenti di entrata sono intestati al creditore, con vincolo di commutazione nei suddetti documenti.

Quando trattasi di regolazione di ritenute erariali, ovvero di somme comunque dovute all’Erario, i titoli di spesa vanno intestati al <Tesoro dello Stato>, con vincolo di commutazione in quietanza di entrata e con l’indicazione, nella parte riservata alla causale, dei nominativi degli interessati”.

In pratica, gli ordinativi di pagamento possono essere disposti o con titoli che si estinguono con l’effettivo versamento di denaro presso la Tesoreria oppure con titoli speciali che si estinguono mediante commutazione in documenti di entrata o semplici registrazioni nelle scritture, le quali si configurano come operazioni contabili che non comportano movimento di denaro, come avviene, per l’appunto, nelle ipotesi di emissione dei c.d. “mandati verdi”.

D’altronde, l’utilizzo di tali titoli speciali di pagamento viene normalmente disposto dalle Amministrazioni Pubbliche, ed, in

particolare, dall'Amministrazione regionale siciliana, per la contabilizzazione di movimentazioni di fondi tra le contabilità speciali di Tesoreria Unica, accese a favore dei soggetti tenuti al rispetto della normativa di cui all'art. 1 della L. 29.10.1984, n.720 (v. l'art. 144 delle II.SS.TT.), o per la contabilizzazione delle ritenute erariali e contributive operate sulle retribuzioni del personale; a tal fine, infatti, il Dipartimento regionale del Personale e dei Servizi generali di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale ha costantemente diramato direttive a tutti i Dipartimenti regionali (prot. 142691 del 3/10/2006, prot. 37246 del 9/3/2007, prot. 71220 del 17 aprile 2009, tutte pubblicate sul sito istituzionale) in ordine all'utilizzo, per la contabilizzazione delle citate ritenute, dei "mandati verdi", titoli speciali da estinguersi mediante semplice registrazione nelle scritture contabili, con imputazione ai capitoli di entrata relativi ai contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

Non risulta, invece, che in altre circolari della Regione Siciliana sia mai stata autorizzata l'emissione di "mandati verdi" come strumento per operare l'estinzione di obbligazioni della P.A. sorte sulla base di altri titoli giuridici.

Il Collegio Giudicante ritiene, pertanto, che l'operazione di "compensazione" disposta nel 2013 dal Dipartimento della Formazione Professionale sia stata posta in essere mediante l'impropria utilizzazione di tali titoli speciali di pagamento, i quali sono stati emessi al precipuo fine di evidenziare la contabilizzazione, sul capitolo n.3724 del bilancio regionale, di entrate in misura pari alle

somme che erano state, a suo tempo, illegittimamente erogate ai vari Enti di Formazione a titolo di finanziamenti “extrabudget” nell’ambito del P.R.O.F. 2007, senza, però, che sia intervenuta alcuna reale variazione incrementativa in termini di cassa per l’erario regionale; infatti, come sopra rilevato, il contestuale “pagamento” in favore dell’Amministrazione, menzionato nella causale dei rispettivi titoli, altro non era che la contabilizzazione dell’accantonamento della quota parte di un credito asseritamente vantato dai singoli Enti, che, però, allo “status quo” non era né certo né liquido né esigibile, in quanto attinente ad un’attività ancora “in itinere”, da espletarsi nell’ambito di un programma di formazione professionale (di cui all’Avviso n.20 del 2011) ben diverso da quello (il P.R.O.F. 2007) nel quale erano stati erogati indebitamente i finanziamenti integrativi, e, quindi, non ancora definitivamente rendicontata.

In tale peculiare ottica vanno, quindi, intese e valutate le dichiarazioni contenute nelle note prot. n.36513 del 25.6.2014 e n.3274 del 22.1.2015, con le quali il dirigente del Servizio di Tesoreria della Ragioneria Generale della Regione Siciliana s’è limitato a riferire semplicemente che: “A fronte dei mandati verdi di regolazione contabile emessi dal Dipartimento della Formazione Professionale a valere sui capitoli di spesa nn. 717914 e 717910, sono state predisposte le quietanze d’entrata al bilancio della Regione Siciliana, analiticamente di seguito descritte, imputate al capitolo d’entrata n.3724, capo X, dell’esercizio contabile 2013.... Attesa la competenza del predetto Dipartimento, cui s’intesta l’azione di

recupero, si ritiene che ulteriori dati ed informazioni circa lo stato dello stesso recupero debbano essere chiesti a tale Dipartimento”.

In pratica, nelle predette note si fa presente esclusivamente l'avvenuta operazione di contabilizzazione, sul capitolo di entrata n.3724, degli importi indicati in distinto allegato, rimarcandosi, però, l'esclusiva competenza e la responsabilità del Dipartimento della Formazione Professionale, che aveva emesso i singoli “mandati verdi”, per quanto riguarda l'operazione sostanziale sottostante, riportata, nel titolo informatico, nel “campo” rubricato sotto la voce “ritenute”.

Ad avviso del Collegio Giudicante, pertanto, deve affermarsi che, a fronte dell'effettivo depauperamento subito dall'Amministrazione regionale a causa dell'esborso delle somme corrispondenti agli illegittimi finanziamenti “extrabudget”, non risulta dimostrato che sia venuto a corrispondere un ristoro effettivo, certo e definitivo, che possa definirsi realmente incrementativo delle finanze regionali in pari misura e possa, quindi, considerarsi idoneo a far ritenere cessata la materia del contendere.

Infatti, con i provvedimenti dirigenziali emessi nel 2013 (sopra ampiamente illustrati) è stata posta in essere un'operazione squisitamente contabile, che non ha comportato alcun reale movimento di cassa.

In altri termini, l'attivazione di un mero “strumento contabile”, attraverso il quale rappresentare lo spostamento di una serie di importi dal capitolo di spesa 717914 al capitolo di entrata 3724 del

bilancio regionale, non risulta assolutamente sufficiente a determinare una forma di compensazione con effetto estintivo delle obbligazioni sottostanti, dato che l'adozione del predetto mero "strumento contabile" non è idonea a conferire il carattere della "liquidità" ad un credito originariamente "illiquido" (quale quello asseritamente vantato da ciascun Ente in relazione agli importi contabilmente assegnatigli con il provvedimento d'approvazione del P.R.O.F. di cui all'Avviso n.20/2011), "liquidità" che costituisce, ai sensi dell'art. 1241 del c.c., presupposto indefettibile affinché una compensazione tra crediti reciproci possa considerarsi giuridicamente "esistente", prima ancora che "legittima", e tutto ciò a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine all'utilizzabilità della compensazione "in subjecta materia", con particolare riferimento alle disposizioni comunitarie di cui all'art. 80 del Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083, trasfuse nel vigente articolo 153 del Regolamento (UE) n. 1303 del 2013.

Le argomentazioni sopra ampiamente illustrate in ordine alla "non effettività dei recuperi" disposti dall'Amministrazione regionale con le predette modalità esimono il Collegio Giudicante dall'affrontare la problematica relativa all'applicabilità o meno nel presente giudizio delle predette norme dell'ordinamento comunitario.

Trattasi, infatti, di questione da ritenersi indubbiamente "assorbita" per effetto delle conclusioni alle quali è pervenuta questa Corte in ordine alla "non effettività dei recuperi" disposti dall'Amministrazione regionale, ragion per cui non ricorre il presupposto giuridico, invocato

da alcune delle parti appellanti, che avrebbe potuto indurre questo Giudice a sollevare la c.d. “pregiudiziale comunitaria” innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

* * * * *

2) Quasi tutte le parti appellanti hanno affermato che non sarebbero ravvisabili profili d’illegittimità nei procedimenti e nei provvedimenti mediante i quali erano stati, a suo tempo, concessi i finanziamenti integrativi richiesti dai vari Enti di Formazione Professionale, in aggiunta a quanto loro già assegnato nell’ambito del P.R.O.F. 2007. Infatti, trattandosi dell’espletamento di un “servizio pubblico” affidato dalla Regione Siciliana ad Enti privati non aventi scopo di lucro, l’Amministrazione sarebbe sempre incondizionatamente tenuta a coprire integralmente, anche “ex post”, tutti i costi ed, in particolare, i “costi del personale”, gravando su di essa una sorta di “garanzia impropria” per l’adempimento, da parte degli Enti di Formazione, delle obbligazioni di corrispondere al personale impiegato nei corsi i trattamenti economici stabiliti dalla contrattazione collettiva.

D’altro canto, non sarebbe ravvisabile a carico dell’Amministrazione alcun effettivo vincolo giuridico di non superabilità del limite di spesa preventivato, in sede di approvazione del P.R.O.F., nei riguardi di ciascun Ente né tantomeno potrebbero desumersi divieti in tal senso dalla circolare n.6 dell’11.6.2004, che peraltro, all’epoca del verificarsi (periodo 2007-2009) dei fatti oggetto del presente giudizio, non sarebbe stata più efficace.

In tale contesto, quindi, alle integrazioni finanziarie richieste dagli

Enti (in aggiunta ai finanziamenti loro già assegnati nell'ambito del P.R.O.F. 2007) si sarebbe legittimamente provveduto utilizzando le economie di spesa realizzate e riscritte nei pertinenti capitoli di bilancio, così come consentito dall'art. 9 della L.R. n.21/2007.

Conclusivamente, secondo le parti appellanti, i comportamenti da esse tenuti nonché gli atti redatti ed i provvedimenti emessi non sarebbero viziati da profili di antigiuridicità produttiva di danno erariale.

Orbene, il Collegio Giudicante reputa che tali tesi siano giuridicamente infondate e, quindi, assolutamente non condivisibili.

Come ben argomentato dalla Sezione di primo grado, debbono, infatti, ritenersi illegittime nonché foriere di danno erariale, in quanto comportanti per la P.A. ingiustificati e sostanzialmente inutili esborsi di ingentissime risorse finanziarie, le procedure con cui l'assessorato all'Istruzione ed alla Formazione Professionale ha concesso in varie fasi, dapprima a fine anno 2007 e poi nel corso del 2009, a numerosi Enti finanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli loro già assegnati nell'ambito del P.R.O.F. 2007.

A tal proposito, il Collegio Giudicante osserva che (come sottolineato da questa Sezione d'Appello nella sentenza n.259/2013, riguardante una fattispecie per molti aspetti essenziali analoga a quelle oggetto del presente giudizio) non si rinvencono nell'ordinamento regionale norme o principii generali che consentano l'indiscriminata concessione di finanziamenti integrativi, estemporaneamente richiesti da Enti già inseriti, a seguito dell'espletamento di complesse

istruttorie, nell'ambito del Piano Regionale dell'Offerta Formativa, annualmente approvato con apposito decreto dell'assessore all'Istruzione ed alla Formazione Professionale.

Al contrario, deve ritenersi immanente nell'ordinamento regionale il principio generale di "non incrementabilità" del finanziamento così assegnato all'Ente interessato.

In tale ottica, deve rammentarsi che, in base alla L.R. n.24/1976, la Formazione Professionale costituisce un "servizio pubblico", finalizzato a favorire l'incremento della cultura e delle capacità tecniche dei lavoratori, onde agevolare le loro possibilità di occupazione.

In questo ambito viene ad assumere un ruolo fondamentale l'assessorato regionale all'Istruzione ed alla Formazione Professionale, il quale provvede a programmare ed organizzare i corsi di formazione, avvalendosi, tra l'altro, degli "enti giuridicamente riconosciuti o di fatto e delle loro relative forme associative, che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale" (art. 4 della L.R. n.24/1976).

L'assessorato procede, quindi, annualmente all'elaborazione del Piano Regionale per l'Offerta Formativa (P.R.O.F.), mediante, tra l'altro, una "rigorosa selezione delle iniziative da ammettere a contributo, sotto i profili dell'efficienza e dell'idoneità tecnica dei Centri di Formazione e dell'aderenza delle loro proposte ai programmi regionali" (art. 5 della L.R. n.24/1976).

Per il finanziamento delle attività formative commissionate a soggetti

esterni, l'Amministrazione deve prevedere, anche sulla scorta delle proposte avanzate dai singoli Enti (v. l'art. 6, comma 2, della L.R. n.24/1976), specifici stanziamenti, finalizzati a coprire le varie categorie di spese elencate nell'art. 9.

Il P.R.O.F. dev'essere approvato mediante apposito decreto emanato dall'assessore, il quale, qualora successivamente all'approvazione si verificassero "condizioni particolari", è autorizzato a provvedere alle necessarie modifiche ed integrazioni, sentito il parere (obbligatorio ma non vincolante) della Commissione Regionale per l'Impiego (art. 6, comma 3, della L.R. n.24/1976).

Appare, quindi, evidente che il P.R.O.F., una volta definitivamente approvato, possa essere modificato esclusivamente in presenza di "situazioni particolari", ossia eccezionali, straordinarie e non prevedibili "ex ante", e, comunque, sempre per la tutela dei preminenti interessi pubblici sottesi al delicato settore della Formazione Professionale, dovendo ritenersi, invece, giuridicamente inammissibili modifiche ed integrazioni finanziarie disposte per ottemperare a richieste estemporaneamente inoltrate da questo o da quell'Ente per il soddisfacimento di proprie asserite esigenze organizzative e/o gestionali.

D'altro canto, deve rammentarsi che è lo stesso Ente partecipante alla selezione ad evidenza pubblica, finalizzata all'inserimento nel P.R.O.F., ad elaborare il progetto di formazione che intende realizzare ed a quantificarne dettagliatamente i costi, sottoponendo le proprie proposte all'Amministrazione, la quale, soltanto a seguito

di una complessa istruttoria, valuta l'ammissibilità del progetto in rapporto alle finalità pubbliche da perseguire, la congruità dei costi ivi preventivati nonché la relativa compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, che dovranno essere equamente assegnate, in osservanza degli ineludibili canoni di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza ed imparzialità, ai vari Enti affidatari degli incarichi.

Orbene, i criteri operativi per l'elaborazione del P.R.O.F., per l'inserimento in esso degli Enti interessati e per l'espletamento delle relative attività sono stati compendati nella circolare n.6 dell'11.6.2004, intitolata "Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi", emessa dallo stesso assessorato alla Formazione Professionale.

In particolare, per quanto interessa specificamente in questa sede, tra i punti più rilevanti della predetta circolare figurano i seguenti:

ciascun Ente di Formazione interessato a partecipare alla selezione ad evidenza pubblica, annualmente bandita, deve indicare quale o quali corsi intenda organizzare e specificare analiticamente gli importi dei finanziamenti all'uopo occorrenti (ovviamente nei limiti delle categorie di spese ammissibili, così come individuate dall'art. 9 della L.R. n.24/1976 e dalle relative disposizioni applicative);

una volta operata la selezione comparativa delle proposte formulate dagli Enti, l'assessorato redige il Piano Regionale dell'Offerta Formativa per l'anno di riferimento, in cui, per ciascun progetto approvato, viene specificato l'ammontare del finanziamento

concesso all'Ente attuatore;

in tale contesto, vige tassativamente il principio secondo cui: "Per i progetti inseriti nel P.R.O.F., il tetto massimo delle risorse finanziarie riconoscibili è rappresentato dagli importi assegnati con il provvedimento di finanziamento" (v. capo II, par. 6, 3° cpv.);

i rapporti giuridici tra il Dipartimento della Formazione Professionale e l'Ente attuatore del progetto ammesso al finanziamento debbono essere formalmente disciplinati da un apposito "atto di adesione" (v. capo V, par. 9);

nel sottoscrivere l'atto di adesione, l'Ente deve, tra l'altro, accettare espressamente le clausole secondo cui: "Il finanziamento assegnato con il provvedimento amministrativo viene riconosciuto spettante soltanto provvisoriamente e costituisce, altresì, il limite massimo di spesa" e "Il finanziamento concesso rappresenta la misura massima del contributo erogabile, anche nell'ipotesi in cui le spese ammissibili e documentate superino quelle preventivate".

Ciò premesso, il Collegio Giudicante rileva che il contenuto della circolare n.6 dell'11.6.2004 risulta essere stato espressamente richiamato:

nell'Avviso Pubblico n.2/06/FP del 9.6.2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione del 16.6.2006), con cui l'assessore ha diramato le "Direttive per la programmazione e la presentazione dei progetti a valere sul Piano Regionale dell'Offerta Formativa per il 2007", nel cui capo II, par. II.1, è stato comunque ribadito, a scanso di equivoci, che: "Gli importi finanziati per i progetti inseriti nel

P.R.O.F. costituiranno il tetto massimo delle risorse riferibili a ciascun progetto ammesso a finanziamento”;

nel decreto assessoriale n.852 del 3.4.2007, con cui è stata approvata la “Graduatoria definitiva dei progetti valutati, afferenti il P.R.O.F. 2007”;

nel decreto del dirigente generale con cui sono stati assunti i correlativi impegni di spesa;

nei vari “atti di adesione”, sottoscritti nel 2007 dai legali rappresentanti degli Enti di Formazione inseriti nel P.R.O.F.;

in tutti i successivi provvedimenti (sia quelli emessi a fine anno 2007 sia quelli emessi nel 2009) con cui sono stati concessi i finanziamenti integrativi, oggetto di contestazione nel presente giudizio.

Non può, pertanto, minimamente dubitarsi che i competenti Organi dell’assessorato fossero tenuti all’osservanza di tali essenziali prescrizioni generali, tanto più che esse erano state formalmente accettate anche dagli Enti di Formazione interessati.

Tenuto conto dei predetti elementi, risultano, quindi, palesemente pretestuose ed inconferenti le affermazioni, contenute in quasi tutti gli atti d’appello, secondo cui la circolare n.6 dell’11.6.2004 avrebbe perso efficacia dopo il 31.12.2006.

A parte il fatto che non risulta dimostrato che dopo tale data siano state emanate prescrizioni generali aventi contenuto diametralmente opposto a quello della predetta circolare (in modo da consentire “ex post” indiscriminate concessioni di finanziamenti integrativi, “ad libitum” degli Enti di Formazione interessati), la stessa circostanza

che le “Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi”, diramate con la circolare n.6 dell’11.6.2004, siano state espressamente richiamate in tutti i provvedimenti sopra indicati (emessi successivamente al 31.12.2006) dimostra inequivocabilmente le perduranti validità ed efficacia dei principii fondamentali ivi espressi.

Va, infine, sottolineato, “ad abundantiam”, che la persistente vigenza della circolare n.6 dell’11.6.2004 è stata esplicitamente riconosciuta persino nei recenti decreti emessi nel 2013 dal dirigente generale del Dipartimento della Formazione Professionale, con cui l’Amministrazione ha ritenuto di dover revocare in autotutela i finanziamenti integrativi (oggetto di contestazione nel presente giudizio di responsabilità amministrativa) erogati agli Enti a fine anno 2007 e nel corso del 2009.

In tali decreti del 2013, infatti, si menziona la “circolare assessoriale n.6 dell’11.6.2004... la cui validità è prorogata sino all’emanazione di nuove disposizioni”.

Ciò assodato, il Collegio Giudicante ritiene, altresì, che non possa rinvenirsi alcuna legittimazione all’indiscriminata concessione di finanziamenti integrativi postumi nell’art. 9 della L.R. n.21/2007, secondo cui le economie realizzate sugli stanziamenti finalizzati, in base alla L.R. n.24/1976, all’espletamento delle attività di formazione professionale possono essere reiscritte in bilancio per essere destinate ad altri interventi in materia.

Infatti, come già evidenziato dal Giudice di primo grado nonché da

questa Sezione d'Appello nella sentenza n.259/2013, una corretta esegesi (da effettuarsi anche alla luce dei fondamentali canoni di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, chiaramente enunziati nell'art. 1 della L. n.241/1990 e costituenti logici corollari del principio di "buon andamento della Pubblica Amministrazione", che è stato consacrato nell'art. 97 della Costituzione) induce a ritenere che:

il legislatore non abbia affatto inteso consentire che le economie realizzate ed accertate possano essere utilizzate dall'Amministrazione per erogare finanziamenti integrativi a qualsivoglia Ente, che (dopo aver avuto assegnata la propria quota di risorse) riferisca di aver effettuato spese in misura maggiore rispetto a quella che era stata da esso stesso preventivata in sede di partecipazione alla selezione ad evidenza pubblica e che era stata autorizzata dalla medesima Amministrazione, previa effettuazione di una rigorosa e complessa istruttoria, in sede di ammissione al finanziamento disposto con l'approvazione del P.R.O.F. annuale;

la norma contenuta nell'art. 9 della L.R. n.21/2007 vada, invece, razionalmente interpretata nel senso che le economie realizzate possano essere reiscritte in bilancio per essere destinate, in osservanza dei fondamentali canoni di sana programmazione, di economicità, di efficienza e d'ineludibile trasparenza, esclusivamente all'effettuazione di nuovi interventi formativi, finalizzati a soddisfare preminenti interessi pubblici, da definirsi secondo le modalità e con l'osservanza delle procedure previste dalla legge (v., in particolare,

l'art. 6 della L.R. n.24/1976).

Le argomentazioni e le conclusioni sopra esposte valgono indubbiamente anche per le ipotesi in cui, mediante l'erogazione di finanziamenti integrativi, s'intendesse sopperire a maggiori costi per il personale, che l'Ente di Formazione asserisca d'aver sostenuto.

Il costo del personale costituisce, infatti, una delle componenti della spesa, che dev'essere accuratamente preventivata, assieme alle altre, in sede di elaborazione della proposta che lo stesso Ente di Formazione si accinge a sottoporre all'esame dell'Amministrazione e che quest'ultima deve ponderatamente valutare in sede di verifica dell'ammissibilità dell'inserimento dell'Ente nel P.R.O.F. annuale.

Eventuali maggiori costi che l'Ente di Formazione affermi d'aver sostenuto per il personale non possono, quindi, comportare automaticamente la conseguenza che l'Amministrazione regionale sia, comunque, tenuta a sopportare oneri finanziari ulteriori rispetto a quelli che erano stati preventivati su proposta dello stesso Ente.

Opinare diversamente equivarrebbe, in dispregio dei più elementari canoni di razionalità e di "buona amministrazione", a vanificare qualsiasi forma di doverosa programmazione della gestione delle risorse finanziarie pubbliche e ad agevolare il verificarsi di fenomeni di sperpero ingiustificabile.

D'altro canto, le parti appellanti rispettivamente interessate non hanno specificato e dimostrato nei loro gravami, con riferimento a ciascuno dei vari Enti cui furono a suo tempo concessi i finanziamenti integrativi, quali sarebbero state le "condizioni

particolari” (di cui all’art. 6 della L.R. n.24/1976), ossia eccezionali, straordinarie e non prevedibili “ex ante”, che avrebbero fatto lievitare i costi del personale e/o quelli di gestione, rispetto a quelli previsti in sede d’approvazione del P.R.O.F. 2007, e che pertanto, a loro avviso, avrebbero potuto, in qualche modo, giustificare le assegnazioni postume dei finanziamenti “extrabudget”.

Va, inoltre, sottolineato che neppure nei provvedimenti con i quali vennero concessi i finanziamenti integrativi sono state specificate quali fossero tali “condizioni particolari”.

D’altro canto, contrariamente a quanto asserito dalla dott.ssa Di Bartolo (ex dirigente del Servizio Programmazione), eventuali inesattezze, verificatesi in sede di quantificazione di una voce di spesa riguardante qualcuno degli Enti, avrebbero dovuto essere oggetto di segnalazione e di correzione durante la lunga fase istruttoria propedeutica all’approvazione definitiva del P.R.O.F., non potendo costituire valido motivo, in base a quanto disposto dall’art. 6 della L.R. n.24/1976, per procedere a modifiche postume del P.R.O.F. già in vigore.

Il Collegio Giudicante reputa, pertanto, che non siano meritevoli di censura le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di primo grado in ordine alla sussistenza delle illegittimità produttive di danno erariale, che hanno caratterizzato, in linea generale, i procedimenti seguiti ed i provvedimenti emessi per la concessione dei finanziamenti integrativi.

3) A questo punto debbono essere esaminate le doglianze prospettate dai vari soggetti appellanti in ordine:

alla sussistenza, ravvisata dalla Sezione di primo grado, di un effettivo nesso di causalità o concausalità tra i comportamenti da ciascuno tenuti e le partite di danno erariale, rispettivamente, contestate dalla Procura;

alla ravvisabilità in tali comportamenti di profili di colpa grave.

* * * * *

In tale ambito, il Collegio Giudicante ritiene di dover esaminare, in primo luogo, la posizione di Lombardo Raffaele.

Orbene, risulta dagli atti che il Lombardo, già presidente della Regione Siciliana, si trovò a ricoprire per un breve periodo nel giugno 2009 (nelle more della costituzione di una nuova Giunta regionale), tra le altre, anche la carica di assessore “ad interim” all’Istruzione ed alla Formazione Professionale.

In tale contesto, egli non emanò alcuno dei decreti contenenti modifiche al P.R.O.F. 2007, con cui vennero previste ed autorizzate integrazioni finanziarie postume a favore di vari Enti di Formazione.

Egli si limitò, infatti, ad apporre una firma, non accompagnata da alcuna dicitura avente valenza approvativa, su un promemoria che era stato predisposto dal Servizio Programmazione ed era stato sottoscritto dal dirigente generale.

Si trattò, quindi, di una “mera presa d’atto” da parte sua, non avente alcuna concreta efficacia giuridica.

Ciò trova puntuale ed inequivocabile conferma nel fatto che la

pratica, rimasta all'epoca inesitata, venne successivamente sottoposta all'esame del nuovo assessore Luigi Gentile, il quale, effettuate le proprie valutazioni, emanò il decreto n.1804 del 28.7.2009, con cui apportò rilevanti modifiche al decreto n.852 del 3.4.2007 (con cui era stato, a suo tempo, approvato il P.R.O.F. 2007), riconoscendo la spettanza di ingenti finanziamenti integrativi agli Enti di Formazione "A.N.F.E. Sicilia", "CIOFS-FP" e "I.A.L.-C.I.S.L.", per complessivi € 1.281.055,26.

Appare, quindi, evidente che il Lombardo non venne ad assumere né formalmente né sostanzialmente alcun effettivo ruolo concausale nella produzione di tale partita di danno, ragion per cui la condanna al risarcimento di € 224.184,67, pronunciata a suo carico dalla Sezione di primo grado sull'erroneo presupposto (v. pag. 80) che egli avesse emesso uno dei decreti concessivi dei finanziamenti integrativi, va annullata, in quanto sprovvista di valido fondamento giuridico.

Per effetto del proscioglimento nel merito ed ai sensi dell'art. 10 bis, comma 10, del D.L. 30.9.2005, n.203, conv. in L. 2.12.2005, n.248, e successive modifiche ed integrazioni, si liquidano in favore del Lombardo le spese di difesa (ai fini del loro rimborso da parte della Regione Siciliana) nelle seguenti misure: € 2.000,00, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, ed € 3.000,00, per quanto concerne il giudizio d'appello (somme da maggiorarsi di I.V.A. e C.P.A.).

In secondo luogo, va esaminata la posizione di Di Francesca Salvatore (funzionario direttivo presso il Servizio Programmazione), nei cui riguardi è stata rivolta dalla Procura l'unica contestazione di aver predisposto il promemoria prot. n.3657 del 19.12.2007.

A tal proposito, il Di Francesca ha sostenuto che il predetto promemoria era stato da lui redatto, su richiesta della dirigente generale del Dipartimento dott.ssa Russo, in un momento in cui era assente la Di Bartolo (dirigente del Servizio Programmazione) ed in presenza di una situazione d'urgenza, correlata all'imminente chiusura dell'esercizio finanziario 2007.

Orbene, esaminando il promemoria in questione, il Collegio Giudicante rileva che il Di Francesca si limitò a trasmettere alla dirigente generale il quadro riassuntivo delle richieste dei finanziamenti integrativi che erano state, sino ad allora, inoltrate al Servizio Programmazione, osservando, altresì, in maniera del tutto ovvia, che gli eventuali impegni di spesa sarebbero potuti avvenire prima della scadenza dell'esercizio finanziario e limitatamente alle risorse ancora disponibili (assai inferiori rispetto all'ammontare complessivo delle istanze pervenute).

Appare, quindi, del tutto evidente che qualsiasi valutazione in merito spettava al dirigente generale (che, ai sensi della L.R. n.10/2000, in quel momento aveva anche il compito di sovrintendere al Settore Programmazione, data la temporanea assenza della Di Bartolo) ed all'assessore.

D'altronde, rivestendo il Di Francesca la qualifica di semplice

funzionario, egli non aveva la potestà di formulare proposte o di esprimere pareri in senso tecnico, funzioni che competevano istituzionalmente al dirigente del Servizio (v. l'art. 8 della L.R. n.10/2000).

Il Collegio Giudicante ritiene, pertanto, che:

non possa essere imputato al Di Francesca alcun comportamento avente una reale efficienza concausale nella produzione della partita di danno erariale che gli è stata contestata dalla Procura ed, altresì, connotato da colpa grave nell'espletamento delle mansioni lavorative svolte;

debba essere annullata la statuizione con cui la Sezione di primo grado ha condannato il Di Francesca a pagare alla Regione Siciliana la somma di € 108.223,99.

Per effetto del proscioglimento nel merito ed ai sensi dell'art. 10 bis, comma 10, del D.L. 30.9.2005, n.203, conv. in L. 2.12.2005, n.248, e successive modifiche ed integrazioni, si liquidano in favore del Di Francesca le spese di difesa (ai fini del loro rimborso da parte della Regione Siciliana) nelle seguenti misure: € 1.500,00, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, ed € 2.000,00, per quanto concerne il giudizio d'appello (somme da maggiorarsi di I.V.A. e C.P.A.).

* * * * *

Per quanto riguarda le doglianze prospettate dagli altri soggetti appellanti in ordine alla problematica della sussistenza di un effettivo nesso di concausalità tra i comportamenti da essi rispettivamente

tenuti e le partite di danno erariale loro contestate, il Collegio Giudicante ritiene di dover esaminare, in primo luogo, le posizioni degli ex assessori all'Istruzione ed alla Formazione Professionale Formica Santi, Incardona Carmelo e Gentile Luigi.

I medesimi hanno, in particolare, affermato che:

in base ai vigenti criteri generali di ripartizione delle competenze tra gli Organi di vertice politico-amministrativo e la dirigenza degli Enti Pubblici, le funzioni di tipo gestionale spettano ai dirigenti;

pertanto, il presunto danno erariale sarebbe causalmente riconducibile non ai provvedimenti emanati dagli assessori, con i quali vennero apportate modifiche al P.R.O.F. 2007, prevedendosi determinate integrazioni finanziarie a favore degli Enti di Formazione che le avevano richieste, bensì ai successivi decreti emessi dal dirigente generale pro tempore, con i quali vennero assunti i relativi impegni di spesa e disposti i pagamenti in favore dei singoli Enti.

Orbene, il Collegio Giudicante ritiene che tale tesi non sia assolutamente condivisibile per quanto concerne la peculiare fattispecie in esame.

A tal proposito, è sufficiente rammentare che la L.R. 6.3.1976, n.24, recante tuttora la normativa fondamentale vigente in materia di formazione professionale nell'ambito della Regione Siciliana, dispone espressamente, all'art. 6, che la competenza ad approvare annualmente il Piano Regionale dell'Offerta Formativa e ad apportarvi (soltanto ove si verificassero "condizioni particolari") modifiche ed integrazioni spetta istituzionalmente all'assessore

preposto al ramo e non ai dirigenti.

Ad avviso del Collegio Giudicante, non v'è dubbio che, nell'espletamento di tali funzioni (comportanti l'adozione di puntuali decisioni in ordine all'approvazione della graduatoria dei progetti formativi ammissibili a finanziamento, all'inserimento o meno di ciascun Ente nel P.R.O.F., previa "rigorosa selezione delle iniziative da ammettere a contributo, sotto i profili dell'efficienza e dell'idoneità tecnica dei Centri di Formazione e dell'aderenza delle loro proposte ai programmi regionali", all'assegnazione ed all'eventuale redistribuzione delle risorse finanziarie disponibili ai singoli Enti, alla verifica di eventuali "condizioni particolari" sopravvenute ecc.), l'assessore operi in qualità di Organo investito direttamente dalla legge di peculiari competenze di natura amministrativa e non politica. D'altro canto, la conferma che nella fattispecie in esame si sia trattato effettivamente di puntuali e dettagliati provvedimenti amministrativi (e non di atti d'indirizzo politico o di direttive generali) si trae agevolmente dall'analisi del contenuto dei singoli decreti (acquisiti al fascicolo processuale) emanati dagli assessori Formica (nn. 2907, 2908 e 2909 del 21.12.2007), Incardona (n.1062 del 7.4.2009) e Gentile (n.1804 del 28.7.2009).

Appare, quindi, evidente che tali decreti si sono innestati formalmente e sostanzialmente nei procedimenti amministrativi con i quali vennero concessi i finanziamenti integrativi ai vari Enti di Formazione, costituendo, da un lato, espressione della fase decisoria (di competenza assessoriale) concernente la spettanza di una

determinata ulteriore somma all'Ente interessato e, da un altro lato, configurandosi come presupposto giuridico indispensabile per la successiva assunzione, da parte del dirigente generale, dei correlativi impegni di spesa.

Non può esservi alcun dubbio, pertanto, sul fatto che i comportamenti tenuti dagli assessori ed i provvedimenti da essi emanati abbiano assunto una reale efficacia concausale nella produzione del danno erariale in questione.

Deve, infine, evidenziarsi che (come già rilevato dal Giudice di primo grado) in tale peculiare contesto non sia ravvisabile alcuna significativa valenza concausale riconducibile al parere (peraltro non vincolante), che era stato espresso, nella fase di approvazione del P.R.O.F. 2007 (avvenuta con il decreto assessoriale n.852 del 3.4.2007), dalla Commissione Regionale per l'Impiego.

* * * * *

Il Collegio Giudicante ritiene che una notevole efficacia concausale nella produzione del danno sia ravvisabile anche nei comportamenti tenuti dai dirigenti di settore Emanuele Antonino (preposto inizialmente all'U.O. 2 del Servizio Rendicontazione e successivamente al Servizio Gestione del Dipartimento della Formazione Professionale) e Di Bartolo Maria Carmela (preposta al Servizio Programmazione) e dai dirigenti generali Russo Alessandra nonché Monterosso Giuseppa Patrizia (per quanto riguarda quest'ultima, deve peraltro rammentarsi che l'appello da essa proposto è già stato dichiarato inammissibile per le ragioni sopra

ampiamente illustrate).

Infatti, dalla disamina degli atti acquisiti si evince che l'Emanuele ha, in più occasioni (v. le note n.1664 del 20.5.2008, n.293 e n.295 del 10.2.2009, n.383 del 16.2.2009, nn. 694, 695 e 696 del 12.3.2009), dichiarato che risultavano: "congrue", "pertinenti", "plausibili", "giustificate" ecc. le richieste di finanziamenti integrativi postumi provenienti dagli Enti di Formazione interessati (alle quali si sarebbe dovuto far fronte "utilizzando le economie realizzate nel P.R.O.F. 2007"), senza mai rilevare e segnalare che tali istanze erano, in realtà, prive di qualsiasi valido fondamento giuridico, ostandovi il chiaro quadro normativo sopra ampiamente illustrato.

A sua volta, la Di Bartolo (in qualità di dirigente del Servizio Programmazione) ha, in più occasioni, redatto e poi trasmesso note e promemoria al dirigente generale ed all'assessore pro tempore, con le quali ella, da un lato, ha provveduto sostanzialmente ad avallare le richieste di finanziamenti integrativi provenienti dai vari Enti (specificando, altresì, che ad esse si sarebbe dovuto far fronte "utilizzando le economie realizzate nel P.R.O.F. 2007") e, da un altro lato, ha dato ulteriore impulso all'iter procedimentale, senza mai rilevare e segnalare che tali istanze erano, in realtà, prive di qualsiasi valido fondamento giuridico e non avrebbero potuto essere accolte, non essendosi verificate le "condizioni particolari" (ossia eventi straordinari ed imprevedibili all'epoca di approvazione del P.R.O.F.), di cui all'art. 6 della L.R. n.24/1976, ed ostandovi, altresì, le prescrizioni contenute nella circolare n.6 dell'11.6.2004 in materia di

“non incrementabilità” dei finanziamenti originariamente attribuiti.

Analoghe considerazioni valgono relativamente all'individuazione di un effettivo nesso di concausalità intercorrente tra i comportamenti tenuti dai soggetti che hanno ricoperto la carica di dirigente generale ed il danno erariale.

Infatti, anche costoro hanno avallato sostanzialmente, nell'esercizio delle proprie funzioni, le istanze di finanziamenti integrativi provenienti dai vari Enti e dato impulso ai relativi procedimenti, senza mai rilevare e segnalare che tali istanze erano, in realtà, prive di qualsiasi valido fondamento giuridico.

Inoltre, i soggetti che hanno svolto le funzioni di dirigente generale hanno provveduto ad emanare i decreti di assunzione dei relativi impegni di spesa, indispensabili per la concreta erogazione delle somme agli Enti interessati.

Il Collegio Giudicante reputa conclusivamente (condividendo le tesi della Sezione di primo grado e della Procura) che nelle sequenze procedimentali che hanno condotto alle erogazioni degli illegittimi finanziamenti integrativi abbiano influito in maniera efficiente e determinante (sia pure con le dovute distinzioni correlate alla maggiore o minore rilevanza delle funzioni rispettivamente svolte dai singoli soggetti) i comportamenti tenuti, di volta in volta, dagli assessori Formica, Incardona e Gentile e dai dirigenti generali (Russo e Monterosso) e di settore (Emanuele e Di Bartolo).

* * * * *

Proseguendo nell'esame dei motivi d'appello, il Collegio Giudicante

ritiene assolutamente non condivisibili le tesi secondo le quali, anche ammettendosi l'oggettiva sussistenza delle gravi illegittimità che caratterizzarono i procedimenti ed i provvedimenti con i quali furono concessi ed erogati i finanziamenti integrativi "extrabudget", non sarebbero, tuttavia, ravvisabili profili di colpa grave nei comportamenti tenuti dai singoli amministratori e dirigenti coinvolti nella vicenda.

A tal proposito, il Collegio Giudicante osserva che, sulla scorta di quanto sopra dettagliatamente illustrato, sia del tutto evidente che i comportamenti tenuti dai predetti assessori e dirigenti (generalisti e di settore) siano stati caratterizzati, di volta in volta, da profili d'inescusabile negligenza, di palese superficialità nell'espletamento delle proprie funzioni, d'ingiustificabile inosservanza del quadro normativo vigente in materia, di macroscopico disinteresse per la sana ed oculata gestione delle risorse finanziarie pubbliche.

Ovviamente, i profili di colpa grave risultano ancor più marcati per quanto riguarda i soggetti che hanno ricoperto la carica di assessore o di dirigente generale, i quali avrebbero dovuto essere assai più attenti e solerti nell'espletamento di delicate funzioni amministrative, aventi una notevolissima incidenza sulle finanze regionali (considerate le ingenti somme che venivano richieste dagli Enti a titolo di finanziamenti "extrabudget").

In tale contesto, non può, quindi, assumere alcuna concreta valenza esimente per gli ex assessori l'affermazione secondo cui essi avrebbero fatto affidamento sulle attività istruttorie che erano state

svolte dai dirigenti dei competenti Servizi (Gestione, Programmazione ecc.) nonché dal dirigente generale pro tempore, ritenendo, pertanto, di poter condividere, in buona fede, il contenuto delle note, dei promemoria, dei pareri, delle proposte provenienti da tali soggetti, in cui si reputavano meritevoli di accoglimento le pretese avanzate dai vari Enti di Formazione.

In proposito, il Collegio Giudicante osserva che, essendo normativamente riservata all'assessore la decisione finale concernente le eventuali modifiche al P.R.O.F. precedentemente approvato (v. l'art. 6 della L.R. n.24/1976), il medesimo non avrebbe potuto esimersi dall'affrontare personalmente, in maniera approfondita, e dal risolvere in maniera congrua ed esaustiva dal punto di vista giuridico l'essenziale problematica riguardante l'effettiva sussistenza o meno dei presupposti legali che avrebbero potuto concretamente consentire la concessione dei finanziamenti integrativi.

Orbene, dagli atti acquisiti al fascicolo processuale non risulta che gli ex assessori si siano comportati con il grado di diligenza necessariamente richiesto dalle delicatissime funzioni di loro competenza.

Il Collegio Giudicante ritiene, altresì, che non sia idonea ad escludere la sussistenza di profili di colpa grave nei comportamenti tenuti dagli assessori e dirigenti la circostanza che, da tempo, fosse invalsa nell'assessorato all'Istruzione ed alla Formazione Professionale la "prassi" di concedere finanziamenti integrativi agli Enti di

Formazione, che asserivano di aver sostenuto maggiori spese rispetto a quelle preventivate nel P.R.O.F. o, comunque, di necessitare di ulteriori risorse finanziarie per il personale impiegato nei corsi.

Non v'è dubbio, infatti, che l'uniformarsi acriticamente e superficialmente ad una prassi priva di valido fondamento giuridico ed, anzi, come nella fattispecie in esame, in contrasto con il quadro normativo agevolmente conoscibile (basti pensare all'art. 6 della L.R. n.24/1976 ed alle prescrizioni generali in materia di "non incrementabilità dei finanziamenti originariamente concessi in sede d'approvazione del P.R.O.F.", contenute nella circolare n.6 dell'11.6.2004, puntualmente richiamate nel decreto di approvazione del P.R.O.F. 2007, negli atti di adesione sottoscritti dai legali rappresentanti degli Enti ecc. ecc.) costituisce indizio di ancor più marcata negligenza e di macroscopico disinteresse per la sana ed oculata gestione delle risorse finanziarie pubbliche.

D'altronde, è ben noto che sugli amministratori e dirigenti pubblici incombe il preciso dovere di verificare, in maniera costante e sistematica, la legittimità e la congruità dei modelli comportamentali seguiti, al fine di incrementare i livelli di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di eliminare fonti di sperpero delle (sempre più esigue) risorse finanziarie pubbliche.

Il Collegio Giudicante ritiene che non possa considerarsi idonea ad escludere la sussistenza della colpa grave neppure la tesi secondo la quale:

sia pure al di fuori dei procedimenti divenuti oggetto del presente giudizio di responsabilità amministrativa, la Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana aveva, in precedenza, ammesso a visto e registrazione alcuni provvedimenti concessivi di finanziamenti integrativi (sottoposti al suo esame, in quanto comportanti l'utilizzo anche di risorse finanziarie stanziare dall'Unione Europea), senza formulare specifici rilievi in ordine a profili d'intrinseca illegittimità di tali operazioni;

la suddetta circostanza avrebbe, quindi, contribuito a corroborare la convinzione degli amministratori e dirigenti regionali, che s'erano successivamente occupati di problematiche similari, che non vi fossero ostacoli giuridici all'attribuibilità di finanziamenti integrativi "extrabudget" agli Enti che li avessero richiesti;

in tale contesto, dovrebbe, pertanto, farsi applicazione, sia pur in via analogica, del principio recentemente introdotto dall'art. 17, comma 30-quater, del D.L. n.78/2009, conv. in L. n.102/2009 (integrativo del contenuto dell'art. 1 della L. n.20/1994), secondo cui: "In ogni caso, è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo".

Ciò premesso, il Collegio Giudicante osserva, in primo luogo (e ciò assume indubbiamente una valenza troncante), che i provvedimenti che sono stati contestati come illegittimi e dannosi nel presente giudizio di responsabilità amministrativa non furono sottoposti al

controllo preventivo della competente Sezione regionale della Corte dei Conti, in quanto (v. l'art. 2, comma 1, del D.L.vo 18.6.1999, n.200) non comportavano l'utilizzo di risorse finanziarie stanziata dall'Unione Europea, ragion per cui su di essi non è mai stato apposto alcun visto e non figurano estremi di avvenuta registrazione.

Ne consegue, con tutta evidenza, che, per quanto riguarda le fattispecie contestate in questo giudizio, non può assolutamente farsi applicazione diretta della norma sopra citata.

Il Collegio Giudicante ritiene, peraltro, di dover sottolineare che, ai fini di una corretta individuazione dell'effettiva portata dell'art. 17, comma 30-quater, del D.L. n.78/2009, conv. in L. n.102/2009, vanno tenute ben presenti le modalità in cui si articola il controllo preventivo di legittimità di competenza della Corte dei Conti.

A tal proposito, deve rammentarsi che, ai sensi dell'art. 7-quater del "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti" (approvato con la deliberazione delle Sezioni Riunite n.14 del 16.6.2000 e modificato dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 del 19.6.2008), l'ammissione al visto degli atti assoggettati al controllo preventivo di legittimità è di competenza del consigliere delegato, su conforme richiesta del magistrato istruttore, e non si estrinseca in una formale motivazione.

Nei casi di dissenso o di concorde richiesta di ricusazione del visto, la questione va, invece, devoluta all'esame della Sezione regionale di controllo, con le modalità previste dall'art. 3 della L. 14.1.1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni.

Orbene, ad avviso di questa Corte:

solamente la deliberazione dell'Organo collegiale, emessa in contraddittorio con l'Amministrazione interessata, ancorché riferita al caso concreto che era stato deferito dal competente consigliere delegato, viene a costituire espressione di una valutazione di legittimità dell'atto amministrativo, da parte della Sezione regionale di controllo, ampia e particolarmente approfondita, in quanto esposta in una specifica e dettagliata motivazione (che è, invece, assente nell'ipotesi di mera ammissione a visto del provvedimento);

ne consegue che soltanto tale motivata valutazione in ordine alla legittimità di un provvedimento amministrativo, trasfusa in un'apposita formale deliberazione, consente di ricostruire l'esatto iter logico-giuridico seguito dall'Organo di controllo e risulta, quindi, idonea, da un lato, a costituire "giurisprudenza", in grado d'assumere un'effettiva valenza di "autorevole orientamento" per l'espletamento della futura attività dell'amministrazione controllata, e, da un altro lato, ad ingenerare negli amministratori e funzionari pubblici un ponderato e giustificato affidamento in ordine alla presumibile insussistenza di profili d'illegittimità nella soluzione data ad una determinata problematica giuridica (con conseguente non ravvisabilità di colpa grave nei loro futuri comportamenti).

D'altro canto, non a caso il legislatore ha inserito nell'art. 17, comma 30-quater, del D.L. n.78/2009, conv. in L. n.102/2009, l'inciso "limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo".

Ciò costituisce inequivocabile conferma del fatto che, al fine di escludere la colpa grave degli amministratori e funzionari pubblici, non è affatto sufficiente che un provvedimento amministrativo (oggettivamente viziato da un profilo d'illegittimità) sia stato meramente vistato e registrato dall'Organo di controllo, occorrendo, invece, che quella specifica problematica sia stata oggetto di una motivata e formale pronuncia del medesimo Organo, come tale idonea ad ingenerare un ponderato e ragionevole affidamento in ordine alla presumibile insussistenza di una determinata illegittimità in quel provvedimento ed in altri analoghi.

Ciò associato dal punto di vista generale e tornando all'esame delle fattispecie oggetto del presente giudizio, il Collegio Giudicante rileva che:

da un lato, la Sezione regionale di controllo non aveva mai emesso alcuna formale deliberazione contenente una motivata valutazione in ordine alla problematica dell'intrinseca legittimità o meno dei provvedimenti concessivi dei finanziamenti integrativi;

da un altro lato, gli amministratori e dirigenti regionali erano perfettamente a conoscenza delle disposizioni contenute nell'art. 6 della L.R. n.24/1976 e delle prescrizioni generali contenute nella circolare n.6 dell'11.6.2004, peraltro da essi espressamente richiamata in tutti gli atti riguardanti il P.R.O.F. 2007 nonché nei singoli decreti con cui vennero concessi i finanziamenti integrativi ai vari Enti di Formazione.

A ciò si aggiunge la circostanza che negli atti istruttori e nei decreti

(assessoriali e dirigenziali), facenti parte dei singoli procedimenti che portarono all'erogazione degli illegittimi finanziamenti integrativi nell'ambito del P.R.O.F. 2007, non si rinviene alcun riferimento a visti di legittimità precedentemente apposti dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti su provvedimenti similari.

Ne consegue che il richiamo "ex post", a meri fini difensivi nell'ambito del presente giudizio di responsabilità amministrativa, a qualche episodico e risalente visto dell'Organo di Controllo non può assolutamente consentire di ritenere esenti da colpa grave comportamenti chiaramente non conformi al quadro normativo di riferimento (sopra ampiamente illustrato) ed, altresì, improntati ad una scriteriata gestione delle risorse finanziarie regionali.

* * * * *

Per quanto riguarda le doglianze inerenti la quantificazione degli oneri risarcitori, il Collegio Giudicante ritiene che (escludendo ovviamente il Lombardo ed il Di Francesca, che questa Sezione ritiene esenti da responsabilità amministrativa) sia meritevole d'accoglimento esclusivamente quella prospettata dall'ex assessore Incardona, il quale ha evidenziato che:

con il decreto n.1062, da lui emesso il 7.4.2009, erano stati autorizzati finanziamenti integrativi in favore degli Enti di Formazione: Cormorano Felix, ENFAGA Palermo, A.R.A.M. e CE.FO.P., per un ammontare complessivo di € 2.282.287,17;

con il decreto n.1116 del 18.6.2009 la dirigente generale Monterosso, pur tenendo conto delle osservazioni formulate dalla

Ragioneria Centrale dell'assessorato in ordine a talune marginali rettifiche da effettuarsi relativamente agli importi assegnati agli Enti ENFAGA Palermo ed A.R.A.M., aveva, però, impegnato per le integrazioni in favore dei suddetti quattro Enti la somma complessiva di € 2.373.253,13, superiore per € 90.965,96 a quella di € 2.282.287,17, fissata nel decreto assessoriale n.1062 del 7.4.2009; conseguentemente, egli non sarebbe tenuto a rispondere "pro quota" della maggior somma di € 90.965,96.

Ciò premesso, questa Sezione d'Appello, rilevato che:

il Giudice di primo grado ha condannato l'Incardona al pagamento di € 830.638,60, pari alla metà del 70% di € 2.373.253,13;

dall'importo di € 2.373.253,13 vanno detratti € 90.965,96;

ridetermina in € 798.800,50, pari alla metà del 70% di € 2.282.287,17, la somma (da maggiorarsi degli accessori, così come specificati nella sentenza di primo grado) che l'Incardona deve pagare alla Regione Siciliana.

* * * * *

Il Collegio Giudicante reputa, infine, che, tenuto conto di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi che hanno caratterizzato la complessa vicenda in esame, non siano ravvisabili i presupposti per l'applicazione del "potere riduttivo dell'addebito" in favore di alcuno dei soggetti nei cui confronti viene confermata la condanna al risarcimento dei danni patiti dalla Regione Siciliana.

* * * * *

Riepilogando, il Collegio Giudicante ritiene conclusivamente che:

debba essere dichiarato inammissibile l'appello proposto da Monterosso Giuseppa Patrizia;

debba essere dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla Procura regionale nei confronti di Esposito Loredana;

debbano essere respinti gli appelli proposti da Formica Santi, Gentile Luigi, Russo Alessandra, Di Bartolo Maria Carmela ed Emanuele Antonino;

debba essere accolto parzialmente, con esclusivo riferimento all'ammontare dell'onere risarcitorio posto a suo carico (€ 798.800,50, anziché € 830.638,60), l'appello proposto da Incardona Carmelo;

debbano essere accolti gli appelli proposti da Lombardo Raffaele e da Di Francesca Salvatore, con conseguente annullamento delle statuizioni di condanna pronunziate a loro carico dalla Sezione di primo grado.

In base al principio della "soccombenza legale", i predetti Formica, Gentile, Incardona, Monterosso, Russo, Di Bartolo ed Emanuele vengono condannati al pagamento, in favore dello Stato, delle spese inerenti il presente giudizio d'appello, così come quantificate nel dispositivo.

Resta "assorbita" ogni ulteriore questione, in quanto ritenuta dal Collegio Giudicante non influente sulla decisione degli appelli in esame.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione

Siciliana, definitivamente pronunciando sui gravami in epigrafe indicati (riuniti ai sensi dell'art. 335 del c.p.c.), proposti avverso la sentenza n.401/2014, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in data 14.3.2014:

dichiara inammissibile l'appello proposto da Monterosso Giuseppa Patrizia (con conseguente conferma delle statuizioni di condanna emesse a suo carico dal Giudice di primo grado);

dichiara inammissibile l'appello proposto dalla Procura regionale nei confronti di Esposito Loredana (in favore della quale non vengono, tuttavia, liquidate le spese di difesa per le ragioni esposte in motivazione);

rigetta integralmente gli appelli proposti da Formica Santi, Gentile Luigi, Russo Alessandra, Di Bartolo Maria Carmela ed Emanuele Antonino (con conseguente conferma delle statuizioni di condanna emesse a loro carico dal Giudice di primo grado);

accoglie parzialmente, con esclusivo riferimento all'ammontare dell'onere risarcitorio posto a suo carico (€ 798.800,50, da maggiorarsi degli accessori, anziché € 830.638,60), l'appello proposto da Incardona Carmelo;

accoglie gli appelli proposti da Lombardo Raffaele e da Di Francesca Salvatore, con conseguente annullamento delle statuizioni di condanna pronunziate a loro carico dalla Sezione di primo grado;

liquida le spese di difesa per entrambi i gradi di giudizio (ai fini del loro rimborso da parte della Regione Siciliana) in favore di Lombardo Raffaele, nella misura di complessivi € 5.000,00 (da maggiorarsi di

I.V.A. e C.P.A.), e di Di Francesca Salvatore, nella misura di complessivi € 3.500,00 (da maggiorarsi di I.V.A. e C.P.A.);

in base al principio della “soccombenza legale”, condanna i predetti Formica, Gentile, Incardona, Monterosso, Russo, Di Bartolo ed Emanuele al pagamento, in favore dello Stato, delle spese inerenti il presente giudizio d’appello, che vengono quantificate, a tutt’oggi, in complessivi € 16.747.32, da suddividersi tra loro in parti uguali.

Così deciso in Palermo, nelle camere di consiglio del 24 e del 25 marzo 2015.

L’ESTENSORE

F.to (Valter Del Rosario)

IL PRESIDENTE

F.to (Agostino Basta)

sentenza depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 21/07/2015

Per il direttore della segreteria

(Fabio Cultrera)

F.to (Giancarlo Lentini)